



# Statuto del Comune di Ville D'Anaunia

---

## Preambolo storico – geografico – economico e sociale

Ville d'Anaunia è un comune italiano con 4.831 residenti (al primo gennaio 2019, fonte ISPAT) della Provincia Autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige. Il comune è stato istituito il 1° gennaio 2016 con Legge Regionale n.20 del 24 luglio 2015 a seguito della fusione degli ex comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno, approvata dai cittadini-elettori in occasione del referendum del 7 giugno 2015, con il seguente risultato: affluenza negli ex comuni di Nanno 76,21%, Tassullo 57,39%, Tuenno 54,59%; voti favorevoli negli ex comuni di Nanno 80,28%, Tassullo 86,99%, Tuenno 82,62%.

Il nome prende ispirazione dai paesi di Nanno, Tassullo e Tuenno, che venivano chiamati Ville e facevano capo alla Pieve di Tassullo. Per centinaia di anni, tali borghi hanno formato una sola comunità sotto un'unica Pieve.

La *villa centrale* – così riporta don Francesco Negri nel suo libro "Memorie della Parrocchia e dei Parroci di Tassullo" del 1910 – è **Tassullo**, *ma ognuna delle altre sette ville ha un tratto particolare. Rallo* – scrisse don Negri – *è la maggiore delle ville che formano il Comune di Tassullo ed è posta in solatio declivio verso il territorio di Cles. Pavillo, piccolo pago o villaggio, è sito più in alto, in posizione ridente, e fu antica sede dei parroci di Tassullo. Sanzenone, nascosto quasi in mezzo agli alberi, sembra una villeggiatura signorile, mentre Campo-Tassullo anticamente era un campo santo, donde la villa avrebbe preso la sua denominazione. Superata la cosiddetta val de la Paja, si raggiunge dunque Nanno: stando a quello che se ne dice, dovrebbe essere il primo e il più antico villaggio della val di Non, mentre Portolo è posto quasi all'estremità dell'angolo fra il Noce e il Tresenga: sicché comunemente è detto in capo al mondo. Tuenno è invece il più grosso villaggio della parrocchia e giace in una specie di conca, formata dal dosso del Loré e il versante delle montagne opposte.*

Inoltre Jacopo Antonio Maffei scrive nel volume "Periodi storici e topografia delle valli di Non e di Sole nel Tirolo meridionale (1805)": *La Pieve di Tassullo segue a quella di Cles: [ ] Ella è divisa in due distretti, uno de' quali si chiama le quattro Ville. Tassullo capo luogo ha la chiesa parrocchiale: [ ] Rallo è un Villaggio in poca distanza da Tassullo, di picciola estensione: [ ] Le picciole Ville di San Zenone, e Campo formano il resto delle quattro Ville con Pavillo, che giace in qualche eminenza. Tuenno, il più grande Villaggio della Pieve, è discosto dalle altre Ville; [ ] Nano è l'estrema Villa, che abbonda di gelsi, con aver poco distante la picciola Villetta di Portolo.*

In passato si verificò un'altra storica fusione tra gli ex comuni di Tassullo e Nanno; nel 1928 fu disposta l'aggregazione da parte del comune di Tassullo del soppresso comune di Nanno il quale venne ripristinato nel 1947.

La posizione strategica del comune di Ville d'Anaunia, in centro alla Val di Non, fra le forre dei torrenti Noce e Tresenica, tra le rive del lago di S.Giustina e il passo del Grostè, dà adito ad una serie di considerazioni storiche: un Comune d'origine preistorica e il più antico insediamento umano della Valle. In particolare, per quanto riguarda le frazioni di Nanno e Portolo, è attestato che i primi abitanti si possono far risalire al neolitico con lo stanziamento delle popolazioni iberoliguri che provenivano da sud. Si susseguirono i Reti e verso il 16 a. C i Romani. Questi ultimi imposero la loro amministrazione e potenziarono le vecchie vie di comunicazione, individuando alcuni punti strategici come l'Anagnis Castrum ("fortezza di Anagni"), situato, secondo la tradizione, a sud di Portolo. La presenza del Castrum è oggi confermata da numerosi toponimi della zona: Ciasstelac (castello diroccato) – Toracia (torre diruta) – e Portacia (baluardo con porte). Inoltre ne fanno fede i numerosi ritrovamenti archeologici (monete, fibule, frecce) trovati proprio in zona Castrum Anagnis (Nanno) e nel Castelliere di Portolo (Ciaslir de Portol).

Verso il IV sec. d.c. si diffuse l'evangelizzazione cristiana, per opera principalmente del vescovo S. Vigilio, a cui è dedicata la antica omonima chiesetta di Tassullo. Nel VI sec. d.c. ci fu l'occupazione dei Longobardi, popolo emigrato dalle regioni del centro-nord dell'Europa. Le scarse notizie relative a questo periodo sono state tramandate dal monaco Secondo, il quale, come riferito da Paolo Diacono, risiedette nella Fortezza di Anagnis. Al monaco, infatti, è attribuita la *Historiola* in cui si narra il famoso episodio dello scontro tra l'esercito dei Franchi e quello dei Longobardi, avvenuto nel 576 d.c.

Secondo di Anagnis è ricordato anche come consigliere della regina longobarda Teodolinda, la quale lo volle alla sua corte di Monza, dove nel 603 d.c. gli fece battezzare il figlio Adaloaldo.

Nei secoli XVI e XVII Nanno ebbe un periodo di splendore con la frequente presenza a Castel Nanno dei Principi Vescovi Madruzzo, proprietari del maniero, specialmente durante il Concilio di Trento (1545 – 1563) e nel 1630, quando il vescovo Carlo Emanuele vi soggiornò tutto l'anno per non essere contagiato dalla peste, diffusasi a Trento.

Anche la frazione di **Tuenno** viene annoverata tra le più antiche della Valle di Non. Troviamo infatti cenni della sua presenza già durante il periodo retico e la sua popolazione è commista ben prima del 46 d.C. con i romani. La frazione si sviluppò sulla confluenza degli itinerari provenienti da Nanno, Mechel e Tassullo. Nel loro incrocio si formarono i colomelli di Cazzuffo, Salamna, Dausinà e Menavilla. Verso il 1100 i Signori Tuenno costruirono il loro castello sulle propaggini boschive di Snao, il quale fu abbattuto poi nel 1407 in seguito ad una rivolta di contadini, come accaduto anche ai castelli di Sant'Ippolito (Mechel) e di Altaguardia (Bresimo).

Per quanto riguarda l'ex comune di **Tassullo** è possibile attestare che le più antiche frequentazioni della zona risalgono all'era preistorica, mentre i primi insediamenti realmente stabili sono

stati quelli romani. Il toponimo è molto probabilmente di origine prelatina; in dialetto è "Tasùl". La prima attestazione risale al 1181 ed è "Tasule". Di questo periodo (XII sec.) sono anche le prime notizie di Castel Valer, stupendo maniero che sovrasta la villa di Campo, che espandeva il suo feudo su questi territori; esso fu possesso dei principi-vescovi di Trento, dei conti di Appiano e dei conti di Tirolo (fine sec. XIII). Nel sec. XIV fu concesso in feudo ai conti Spaur, che lo detengono e lo abitano tuttora.

Gli ex Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno con le loro frazioni, che costituiscono oggi il Comune di Ville d'Anaunia, come il resto della valle di Non, fecero parte per secoli del territorio soggetto al potere del principe vescovo di Trento. Più specificatamente l'organizzazione amministrativa era simile a quelle delle analoghe comunità trentine che si basavano sull'osservanza delle regole contenute negli Statuti o Carte di Regola (Nanno 1590, Tassullo 1586, Tuenno 1592). Le comunità di Nanno, Tassullo e Tuenno, come le altre comunità inserite nell'amministrazione vescovile, erano dunque soggette all'autorità e al controllo di poteri superiori, ma tuttavia godevano di un'ampia autonomia ed una sperimentata capacità di autoregolamentazione nell'organizzare la loro vita interna. Le Carte di Regola sancivano le norme per una convivenza civile nella comunità, codificando le antiche usanze e consuetudini del paese. Tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, un susseguirsi incalzante di eventi storici coinvolse il principato vescovile di Trento e con esso la valle di Non, eventi di tale portata da segnare la fine del secolare dominio vescovile, (1803) e quindi anche della plurisecolare organizzazione amministrativa delle comunità. Il succedersi di alcune dominazioni, (Francesi – Bavaresi – Austriaci) pur di breve durata, ma non prive di conseguenze storico-istituzionali, portarono all'annessione del Trentino all'impero Asburgico austriaco e la divisione del territorio in due circoli fra il 1803 e 1805, quello di Trento e quello di Rovereto, dipendenti dal governo provinciale del Tirolo. Durante la breve

dominazione bavarese, con legge del 4 gennaio 1807 vennero abolite sia le Regolanie maggiori che quelle minori.

Il 1800 fu anche il secolo che rivoluzionò le tradizioni, che incentivò la nascita delle nuove strade carreggiabili e di diversi ponti. Furono costruiti nuovi edifici per la scuola, la cui frequenza fu resa obbligatoria fino ai 14 anni di età già dal 1774, con la riforma di Maria Teresa d'Austria.

Si portò a termine l'acquedotto sovracomunale (1852) scavato e traforato nella roccia. Fu anche il secolo in cui moltissime famiglie furono costrette ad emigrare per incrementare le possibilità economiche. Nacquero i Consorzi Acquari, le Cantine Sociali, i Caseifici Sociali, le Famiglie Cooperative, le Casse Rurale, gli Asili Infantili, le Centrali elettriche di Tassullo-Nanno, di Tuenno-Cles e il Cementificio di Tassullo.

In passato l'economia agricola era prevalentemente di sussistenza, basata sulle coltivazioni arative di: segale, avena, orzo, fave, fagioli, piselli, lenticchie, miglio, ceci, cavoli, verze, "fave, ravanelli, ravici" (Carte di Regola), e diffusi erano i prati e i boschi. Il lavoro vedeva all'opera tutti i familiari, uomini, donne e bambini. Antica era anche la coltura della vite che dava il vino groppello, rinomato al tempo del Concilio di Trento e premiato alle rassegne di Vienna e di Roma. Nel XVIII e XIX secolo si diffuse anche la coltivazione del gelso e l'allevamento del baco da seta (i ciavaleri) che alimentava una fiorente industria tessile. Nel XX sec. si fecero strada sempre maggiormente le coltivazioni di peri e quindi di meli.

Nella seconda metà del 1800 il sistema economico, prevalentemente agricolo, entrò in crisi a causa di ragioni complesse e soprattutto dell'affermarsi dell'industrializzazione che determinarono un rapido declino dell'economia agricola. Nei primi decenni del '900 la pratica colturale ancora prevalente era caratterizzata dall'abbinamento prato-frutteto, con il terreno sottostante agli alberi da frutto coltivato a foraggio e le piante, ad

alto fusto, molto distanti tra di loro. La coltivazione del melo, oggi di tipo intensivo, è stata resa possibile grazie al miglioramento dei sistemi d'irrigazione e all'affermazione delle strutture cooperative, che hanno sicuramente giocato un ruolo decisivo nello sviluppo dell'agricoltura. La prima forma di collaborazione nel settore agricolo tra i tre comuni (anche con Cles) è rappresentata dalla realizzazione dell'acquedotto irriguo alimentato dal torrente Tresenica, emissario del lago di Tovel, ideato dai fratelli Gioseffo e Carlo Pinamonti di Rallo. Acquedotto iniziato nel 1852 ed inaugurato nel 1854; per molti anni è stato utilizzato anche per rifornire l'acquedotto potabile dei tre ex Comuni e ha contribuito in modo determinante allo sviluppo agricolo economico della zona. Negli anni '30 del '900 la produzione frutticola del Trentino proveniva in alta percentuale dalla Valle di Non, ma fu dopo la Seconda Guerra Mondiale che la frutticoltura si affermò definitivamente, divenendo indiscutibilmente un'attività economica di mercato e la più importante del territorio. La trasformazione agraria verso la melicoltura non è stata un passaggio semplice: l'andamento dei prezzi era incerto mentre i costi per l'investimento in alberi da frutto gravava immediatamente sul bilancio familiare. Al contempo si assistette ad un considerevole calo della resa in foraggio, mentre la produzione di frutta sarebbe arrivata dopo 10-12 anni. Il ricordo della fame (l'an de la fam, 1916) era ancora vivo nelle persone, e nonostante questo, la gente delle Ville investì coraggiosamente. Dopo la Seconda Guerra mondiale la frutticoltura si affermò definitivamente, in particolare grazie alla coltivazione della mela Renetta. Il boom della mela è da collocarsi tra gli anni '60 e '70 del '900.

La grande quantità di acqua disponibile, unita dal microclima, favorito dall'Ora del Garda e dalla perfetta esposizione al sole dei pendii delle coltivazioni, sono gli elementi che hanno permesso un così importante sviluppo frutticolo. Un grande sviluppo nella qualità della produzione si è avuto dal 1952 con l'avvento del primo impianto irriguo a

pioggia, prima a funzionamento manuale poi a erogazione automatica elettronica; esso ora è stato interamente trasformato a goccia che permette un grande risparmio di acqua per un'agricoltura razionale ed intensiva. Negli anni 70 sono sorti i grandi magazzini di stoccaggio, conservazione e lavorazione delle mele, che, uniti alle moderne innovazioni tecnologiche, hanno favorito la commercializzazione e messo in risalto le qualità del prodotto. Per certificarne l'origine e la produzione nel 1989 è nato ufficialmente il marchio Melinda. Golden Delicious, Red Delicious e Renetta della Val di Non hanno meritato nel 2003 il marchio DOP (Denominazione d'Origine Protetta), prime mele in Italia.

Un aspetto interessante dell'agricoltura è la sua integrazione con le attività legate al turismo, al commercio e all'artigianato, che aumentano l'attrattiva e la competitività del territorio, a tutela delle peculiarità locali dei prodotti.

L'innovazione in questi ultimi decenni ha riguardato soprattutto le modalità di coltivazione e produzione, riducendo l'impatto ambientale e introducendo "la lotta integrata" e "i trattamenti biologici", rispettando sempre maggiormente la salvaguardia del territorio, la sostenibilità ambientale e la salute dei cittadini, in primis, degli agricoltori. Si è mantenuto alto il presidio del territorio, conservando la peculiarità e la bellezza del paesaggio anche culturale, costruito con secoli di paziente, tenace e faticoso lavoro.

Negli ultimi anni si sta diffondendo in tutta la provincia, in particolare in alcune valli tra cui la Val di Non, la coltivazione dei piccoli frutti come fragole, mirtilli, more, lamponi, etc. Tale coltura, che possiamo comunque definire di nicchia, risponde bene alle esigenze di un'agricoltura di montagna, poggianti, tal volta, sul lavoro part-time e sull'agriturismo, componenti che spesso caratterizzano la conduzione agricola del nostro territorio.

Si può affermare che l'evoluzione dell'agricoltura è un processo continuo per adeguarsi ai tempi e per superare i periodi di crisi che di volta in volta si presentano; in passato, quando questi ostacoli non sono stati superati, alcune colture sono scomparse o sono state fortemente ridimensionate, come nel caso della viticoltura e della gelso-bachicoltura. Nei periodi di cambiamento epocali il mondo agricolo ha potuto contare sull'efficace supporto dato dalla organizzazione cooperativistica, ormai fortemente radicata sul territorio, superando così le difficoltà e gettando le basi di partenza per nuove opportunità di sviluppo.

Fondamentale per la buona amministrazione è il favorire e mantenere il capitale relazionale e sociale della comunità, in quanto è ciò che consente a sistemi complessi e dinamici di durare nel tempo attraverso il superamento di limiti che si manifestano. Il volontariato e l'associazionismo sono sempre stati elementi fortemente radicati nelle Ville, in continua crescita e caratterizzati da spiccata vitalità. Nel 2019 sul territorio delle Ville risultano attive più di sessanta associazioni di volontariato culturali, sociali e sportive.

L'ambiente che caratterizza il comune di Ville d'Anaunia non può prescindere dall'appartenenza al Parco Naturale Adamello-Brenta, il cui gioiello più importante e famoso è senza dubbio il lago di Tovel, seguito dalla splendida Val Nana. Degni di essere ricordati sono le malghe e i malghetti, nonché la particolare conformazione della forra di Santa Giustina. Il comune di Ville d'Anaunia può essere considerato anche comune rivierasco, poiché il suo territorio si affaccia sulle rive di tre laghi: Tovel, Portolo e Santa Giustina. La valle e il lago di Tovel richiamano un importante turismo estivo. Il lago emozionò per secoli sia i locali che gli stranieri per le sue acque che si coloravano di rosso vivo in ogni estate, finché il fenomeno, dovuto ad un'alga, classificata col nome di *Tovellia sanguinea*, nel 1964 cessò. Ora la val di Tovel, oltre a richiamare il turismo estivo, è base per escursioni nella zona del lago, delle Dolomiti di Brenta e del

Parco Naturale Adamello-Brenta. L'uso del bosco e del pascolo a disposizione della comunità, nel rispetto degli usi civici, nel passato ha sempre costituito una delle principali risorse economiche di sostentamento. Il pascolo forniva il foraggio per gli animali, raccolto in estate anche in montagna durante la "monteson". Il bosco era strettamente legato all'attività agricola e zootecnica: da esso si ricavava anche legname per gli attrezzi, stame, legna da ardere, legname da opera per costruire case di abitazione e mobili per arredo, resina e prodotti per la salute quali piante officinali, animali selvatici procurati con la caccia. Molte famiglie traevano il loro sostentamento dalla lavorazione del legname nelle "bindele", producendo specialmente cassette per la melicoltura e altri materiali come scandole, colomelle e scale.

Inoltre non va dimenticato che in ogni paese si sono affermati preziosi laboratori di falegnameria e mobilifici.

Fiorenti fu sempre l'artigianato, specialmente quello di supporto all'evoluzione agricola; nacquero proprio sul posto i primi trattori a tre ruote che sostituirono gradualmente il trasporto col carro.

Nel nuovo Comune sono presenti le cooperative frutticole: F.A.T. a Tuenno, Unifrutta NANNO a Nanno, S.A.R.C. a Tassullo e Unione Frutticoltori a Rallo che fanno parte, insieme agli altri 12 magazzini cooperativi della Val di Non e di Sole, di Melinda.

Altra storica importante realtà economica è il cementificio "Tassullo S.p.a." che dal 1909 e per oltre un secolo è stata protagonista nell'edilizia, attraverso la produzione di calce idrauliche naturali e materiali per tutti i settori del costruire.

L'epopea idroelettrica del secolo scorso ha scritto alcune tra le sue pagine più intense con gli impianti idroelettrici di Tassullo-Nanno, Santa Emenziana e Ponecla, risalenti agli inizi del '900 e con la costruzione della diga di Santa Giustina nel

1950. Non si trattava solo della diga ad arco più alta d'Europa, ma con i suoi 152,5 metri di altezza Santa Giustina rappresentava una delle dighe maggiori al mondo. La realizzazione del bacino artificiale fu completato nel 1951, con la costruzione della centrale elettrica di Taio. Il lago, che ha una capienza di 182 milioni di metri cubi di acqua, si sta rivelando una grande risorsa sia per la possibilità di prelievo di acqua per l'irrigazione delle campagne nei momenti di siccità sia per lo sviluppo turistico.

Recentemente, grazie allo sfruttamento delle cave risultanti dall'attività di estrazione della "Tassullo S.p.a.", nella zona di Mollaro è stato realizzato a 275 metri sotto la superficie il primo e unico impianto al mondo per la frigo-conservazione di frutta in ambiente ipogeo ed in condizioni di atmosfera controllata, ovvero un frigorifero naturale che rispetta l'ambiente e mantiene intatta la qualità delle mele Melinda.

Dal punto di vista architettonico-artistico il comune conta 15 chiese e 2 splendidi castelli, Castel Valer e Castel Nanno. Molti sono anche i palazzi, le residenze storiche e le case patrizie degni di nota: Palazzo Pilati a Tassullo, sede del Consiglio Comunale e di rappresentanza, Casa Grandi e Casa Cazuffo a Tuenno, Palazzo de Giuliani a Nanno, Palazzo Cristani a Rallo, Palazzo della Torre Romana a Pavillo, Palazzo Buseti a Sanzenone.

Il Comune di Ville d'Anaunia è articolato in otto centri abitati, dei quali vengono riportati alcuni dati di interesse.

### **Campo**

Il nome dell'abitato potrebbe derivare dalla presenza di un camposanto, ma più verosimilmente dal fatto che un tempo questo era uno dei pochi territori comunali sgombri da boschi e paludi e quindi coltivabile.

**Altitudine:** 531 m s.l.m.

**Abitanti:** 383 (dato 2015)

**Santo patrono:** Santa Lucia (13 dicembre)

**Luoghi di culto:** Chiesa di Santa Lucia

### **Nanno**

Ancora aperte le discussioni sul significato etimologico di Nanno e Anaunia. I latini chiamavano gli abitanti dell'Anaunia Naunes, mentre denominavano Naunus il torrente che attraversa la Naunia: poiché il raggruppamento "au" della lingua latina è passato in "o" Naunia diventa Nonia e poi Non. Da Anaunium si passa ad Anauno (1191) e nel XX Secolo Nano, ora Nanno. Nanno è stato un comune italiano della provincia di Trento. Dal primo gennaio 2016 il comune si è fuso con Tassullo e Tuenno per formare il nuovo comune di Ville d'Anaunia.

**Altitudine:** 551 m s.l.m.

**Abitanti:** 458 (dato 2015)

**Santo patrono:** San Biagio (3 febbraio) e la Madonna del Buon Consiglio detta dal volgo "del trivelin" perché alla IV domenica del mese di ottobre si spillava il vino novello. Santi Fabiano e Sebastiano (20 gennaio)

**Luoghi di culto:**

Moderna chiesa parrocchiale (1952), costruita al posto di quella seicentesca, dedicata a San Biagio e demolita nel 1949. Affreschi di Carlo Bonacina (1905 – 2001) e Via Crucis di Cesare Poli (1904 – 1964).

Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano, in agro.

**Palazzi storici:** Castel Nanno – Palazzo de Giuliani

**Personaggi storici:**

- Secondo di Anagnis (Nanno) VI sec.
- Romedio Bernardino Tolotti (1660 – 1725), giurista, letterato
- Giuseppe Giuliani (1814 – 1847), poeta
- Carlo de Giuliani (1832 – 1904), storico
- Romano Joris (1857– 1919), scrittore, internato a Katzenau, autore delle parole del noto inno di Katzenau

### **Pavillo**

È la più elevata tra le frazioni di Ville d'Anaunia, e deve probabilmente il suo nome al latino "pagus" "pagillus" (piccolo paese, villaggio).

**Altitudine:** 638 m s.l.m.

**Abitanti:** 324 (dato 2015)

**Santo patrono:** San Paolo (25 gennaio)

**Luoghi di culto:** Antica Chiesa di San Paolo – Chiesa di San Paolo

Palazzo della Torre Romana

**Personaggi storici:**

Giuseppe Dal Rì (1882 -1954) Provveditore agli studi di Trento dal 1946 al 1952. Di rilievo, introdusse nella scuola dell'obbligo il ciclo di tre anni di "post – elementare" e diede impulso all'edilizia scolastica.

### **Portolo**

Il nome di Portolo potrebbe derivare da porta – passaggio da una sponda all'altra della valle. Il piccolo borgo è stato a lungo frazione di Nanno, fino alla fusione nella realtà di Ville d'Anaunia, il primo gennaio 2016.

**Altitudine:** 475 m s.l.m.

**Abitanti:** 141 (dato 2015)

**Santo patrono:** San Tommaso (21 dicembre)

**Luoghi di culto:** Chiesa di San Tommaso

### **Rallo**

Rallo, nome prelatino, è la seconda villa più popolosa del Comune di Ville d'Anaunia, adagiata sopra una dolcecollina.

**Altitudine:** 604 m s.l.m.

**Abitanti:** 662 (dato 2015)

**Santo patrono:** Sant'Antonio Abate (17 gennaio)  
si festeggia anche Sant'Apollonia

**Luoghi di culto:** Chiesa di Sant'Antonio

**Palazzi storici:** Palazzo Cristani

**Personaggi storici:**

- Gianandrea Cristani de Rallo (1707 – 1793), canonico a Salisburgo, Consigliere Concistoriale e grande studioso del mondo agricolo.
- Giuseppe (Gioseffo) Pinamonti (1783 – 1848) sacerdote, educatore, prosatore, ideatore dell'acquedotto di Tovel.
- Carlo Pinamonti è ricordato, insieme al fratello Gioseffo, come ideatore dell'acquedotto di Tovel.
- Luigi Menapace (1906-1999) storico, antifascista, nel periodo trascorso in Svizzera tra il 1929 e il 1945 è professore ad Ascona e Locarno. Membro per l'attuazione dell'Autonomia regionale, fu Presidente del Consiglio Regionale del Trentino - Alto Adige dal 1948 al 1950 e Presidente della Commissione per lo studio della nuova Trento Malè

### **Sanzenone**

Giace in posizione dominante fra Tassullo e Pavillo. Per alcuni anni il piccolo borgo è stato sede dell'ex Comune di Tassullo.

**Altitudine:** 607 m s.l.m.

**Abitanti:** 181 (dato 2015)

**Santo patrono:** Maria Immacolata (8 dicembre)

**Luoghi di culto:** Chiesa dell'Immacolata

**Palazzi storici:** Palazzo Busetti

**Personaggi storici:**

- Cristoforo Busetti (1540 circa – post 1602), primo rimatore trentino a scrivere in lingua italiana, autore del Canzoniere.
- Concini Francesco da Sanzenone: (1677-1715), notaio.

### **Tassullo**

Tassullo si rinviene documentato in "tasule" nel 1181. Per spiegare l'origine del nome sono prevalenti due ipotesi: alla frequente presenza dei tassi (*taxus bacata*), oppure alla traslitterazione del termine "tulliassi" in "tassulli". I Tulliassi sono nominati nella famosa Tavola Clesiana come popolo dell'Anaunia che riceveva la cittadinanza romana dall'imperatore Tiberio Claudio, nel 46 d.c. Tassullo è stato un comune italiano della provincia di Trento. Dal 1° gennaio 2016 il comune si è fuso con Nanno e Tuenno per formare il nuovo comune di Ville d'Anaunia.

**Altitudine:** 546 m s.l.m.

**Abitanti:** 346 (dato 2015)

**Santo patrono:** Santa Maria Assunta (15 agosto)  
– si festeggia anche San Vigilio.

**Luoghi di culto:** Chiesa di Santa Maria Assunta – Chiesa di San Vigilio – Cappella di San Valerio a Castel Valer – Chiesetta del Sacro Cuore (in località Cementi)

**Palazzi storici:** Palazzo Pilati – Castel Valer

**Personaggi storici:**



- Carlo Antonio Pilati (1763 – 1802) Giureconsulto, filosofo, politico, storico, autore di molte opere e della Riforma d'Italia

### **Tuenno**

La comunità di Tuenno viene annoverata tra le più antiche della Valle di Non, troviamo infatti cenni della sua presenza già durante il periodo retico e la sua popolazione è commista con i romani ben prima del 46 d.C..Tuenno è stato un comune italiano della provincia di Trento. Dal 1° gennaio 2016 il comune si è fuso con Nanno e Tassullo per formare il nuovo comune di Ville d'Anaunia.

**Altitudine:** 629 m s.l.m

**Abitanti:** 2.423 (dato 2015)

**Santo patrono:** Sant'Orsola e Compagne (21 ottobre). Si festeggiano anche San Nicolò e Santa Emerenziana

**Luoghi di culto:** Chiesa di Sant'Orsola e Compagne – Chiesa di San Nicolò – Chiesa di Santa Emerenziana

**Palazzi storici:** Palazzo Grandi – Casa Cazuffo

**Personaggi storici:**

- Vincenzo Maistrelli (1835 – 1916), ideatore e realizzatore della centrale elettrica di Tuenno e fondatore della "Cementi Tassullo".
- Rodolfo Grandi (1880 – 1954), deputato prima al parlamento di Vienna e, successivamente alla Prima Guerra Mondiale, al parlamento di Roma; lasciò la politica in seguito a dissensi dovuti alla presa del potere del Fascismo.
- Enrico Quaresima (1883 – 1969), glottologo, filologo, linguista, autore del Vocabolario anaunico-solandro.
- Enrico Leonardi (1888 – 1965), Ispettore scolastico, autore delle opere "Tuenno nelle sue memorie" e "La valle e il lago di Tovel"

### Fonti bibliografiche

- Leonardi, Andrea a cura di, La regione Trentino Alto Adige/Südtirol nel XX secolo, 2. Economia. Le traiettorie dello sviluppo, Museo Storico in Trento, 2009
- Leonardi, Enrico, Tuenno nelle sue memorie, Comune di Tuenno, [1997?]
- Leonardi, Giovanni; Pizzini, Aldo, Tuenno ieri & oggi, Cassa Rurale di Tuenno, Publilux, 1982
- Maffei, Jacopo Antonio, Periodi storici e topografia delle Valli di Non e Sole nel Tirolo Meridionale, Marchesani, Luigi, 1805
- Mariani, Michel'Angelo, Trento con il sacro Concilio et altri notabili. Aggiunte varie cose miscellanee vniuersali : description' historica libri tre, Zanetti, Carlo (stamp.), 1673
- Menapace, Adolfo, Ieri e oggi. Le Quattro Ville nel tempo, Nitida immagine, 2005
- Mosca, Alberto, 'L nos lec. 'Nzi vècél, 'nzi giòen : 150 anni per l'acquedotto di Tovel, Consorzio generale irriguo di Cles, Tuenno, Tassullo, Nanno, [2002]
- Mosca, Alberto, Nanno e Portolo. Acqua e vino. La terra, la comunità, la storia, Nitida immagine, 2012
- Negri, Francesco, Memorie della parrocchia e dei parroci di Tassullo, Artigianelli, 1910
- Perini, Agostino, Statistica del Trentino, Perini (tip.), 1852
- Torresani, Giuseppe, Nanno nella Valle di Non, Storia e immagini del passato, 1981
- Torresani, Giuseppe, La Scuola elementare di Nanno e Portolo, Storia, cronaca e immagini di vita – Note sulla Scuola Trentina dal Concilio di Trento al III Millenio, 1999
- Torresani, Giuseppe, Nanno e le sue chiese, capolavori antichi e moderni, 2002

## Titolo I - PRINCIPI

### Articolo 1 - Identificazione del Comune

1. Il Comune di Ville d'Anaunia nasce dalla scelta libera e democratica delle comunità di Nanno, Tassullo e Tuenno di riconoscersi in un'unica entità amministrativa, al fine di valorizzare i differenti patrimoni storici, economici, sociali e culturali mettendoli a fattor comune di crescita e sviluppo territoriale.
2. Il Comune è stato istituito con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 20, a seguito di referendum consultivo proposto alla popolazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
3. Il Comune di Ville d'Anaunia è un ente autonomo entro il territorio della Comunità della Val di Non, della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol e della Repubblica Italiana.
4. Il territorio del Comune di Ville d'Anaunia ha un'estensione di circa 89 km<sup>2</sup> ed è articolato in otto frazioni: Campo, Nanno, Pavillo, Portolo, Rallo, Sanzenone, Tassullo e Tuenno.
5. Il Comune confina con i territori dei Comuni di Cles, Sanzeno, Predaia, Denno, Contà, Campodenno, appartenenti alla Comunità della Val di Non; Spormaggiore e Molveno, appartenenti alla Comunità della Paganella; Tre Ville, della Comunità delle Giudicarie; Dimaro Folgarida, appartenente alla Comunità della Val di Sole.
6. Il territorio comunale è definito da cinque catasti comunali: Tassullo I, Tassullo II, Tassullo III, Nanno e Tuenno, oltre ad estendersi su catasto di Cles, Caldes e Mechel.
7. La sede legale del comune è individuata nel territorio della frazione di Tuenno.
8. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale, i consigli comunali si terranno di norma presso l'ex Municipio di Tassullo – Palazzo Pilati.
9. Palazzo Pilati sarà sede di rappresentanza del Comune di Ville d'Anaunia.

### Articolo 2 – Stemma e gonfalone del Comune

1. Lo stemma e gonfalone comunale è costituito dagli stemmi degli ex Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno.

### Articolo 3 - Principi ispiratori

1. Il Comune rappresenta la comunità che vive o opera sul territorio comunale. Ne tutela i diritti e ad essa richiede l'adempimento dei doveri politici, economici e sociali; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, in ragione dell'autonomia che gli è costituzionalmente riconosciuta.
2. Il Comune informa la relazione con la Provincia autonoma di Trento e gli altri enti territoriali e pubblici, a principi di collaborazione, cooperazione, complementarietà, adeguatezza e sussidiarietà, per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la programmazione e la realizzazione di opere e interventi anche strategici, con l'obiettivo di garantire un efficiente sistema locale di servizi alla cittadinanza.
3. Ogni azione amministrativa comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società, deve essere ispirata a principi di:
  - a. Tutela dei diritti inviolabili della persona umana, nella sua individualità e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, promossa attraverso l'azione e l'educazione all'egualianza, all'accoglienza, al rispetto, alle pari opportunità, alla solidarietà, alla pace e alla legalità.

- b. Riconoscimento e tutela della famiglia nelle sue diverse espressioni, quale luogo primario di sviluppo della persona, nonché valorizzazione e sostegno della maternità e della paternità, anche tramite servizi istituzionali ispirati alla libertà di educazione dei figli.
- c. Valorizzazione dell'identità delle frazioni, perseguita rafforzando il senso di appartenenza ad un'unica entità comunale.
- d. Supporto ai diversi soggetti che promuovono l'aggregazione sociale della popolazione attraverso la proposta di attività formative, culturali, folkloristiche, musicali e sportive, riconoscendone il ruolo insostituibile nella costruzione di sentimenti di comunità. Il sostegno economico a tali attività può essere riconosciuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, in funzione della valutazione dell'impatto sociale degli interventi stessi.
- e. Promozione della sicurezza sociale attraverso la rimozione delle cause di emarginazione, con particolare attenzione a minori, giovani, anziani, stranieri e persone con disabilità, anche attraverso convenzioni stipulate con organizzazioni non lucrative. Riconoscimento dei bambini e degli adolescenti come soggetti attivi della comunità, favorendone la crescita armonica in relazione con la famiglia e il territorio. Valorizzazione del patrimonio di saperi e di esperienza rappresentato dalla fascia più anziana della popolazione, favorendone la permanenza libera, attiva e dignitosa nel contesto sociale di appartenenza.
- f. Promozione della formazione educativa e dell'arricchimento culturale della popolazione, valorizzando fra le altre cose le tradizioni, il patrimonio paesaggistico, storico, artistico, linguistico e letterario, riconoscendo altresì l'importanza delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio e collaborando con le stesse.
- g. Tutela dell'ambiente, perseguita vigilando sul corretto impiego del territorio, regolando l'utilizzo delle risorse naturali a fini conservativi, incoraggiando l'utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili, riducendo i fattori di inquinamento, promuovendo la cultura della sostenibilità delle attività umane.
- h. Pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico, vincolando la fruizione degli stessi al raggiungimento di condizioni di benessere delle persone e salubrità dell'ambiente per le generazioni future.
- i. Pianificazione a lungo termine dell'uso del territorio che si basi sul concetto di sostenibilità e si concretizzi con piani di recupero del patrimonio edilizio, di tutela del paesaggio, di valorizzazione dei centri storici.

Le scelte strategiche e la pianificazione urbanistica del Comune dovranno essere frutto di un processo decisionale partecipato che coinvolga le ex municipalità nelle loro diverse espressioni; analogo procedimento verrà adottato nel caso in cui sia interessato il territorio di una parte del nuovo Comune di Ville d'Anaunia.
- j. Promozione dello sviluppo economico sostenibile del territorio, riconoscendo la funzione sociale della cooperazione e favorendo l'incremento dell'iniziativa economica privata, in special modo quella volta al conseguimento di obiettivi di interesse generale, con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile.
- k. Contributo ad una cultura del lavoro e dell'occupazione che consenta una vita dignitosa e valorizzi i talenti e le attitudini di ciascuno.
- l. Efficientamento del sistema dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, misurandone la performance e valutandone la qualità. Garanzia della piena fruizione degli stessi da parte della

popolazione. Progressivo utilizzo e diffusione della comunicazione informatica con la cittadinanza, salvaguardando il diritto di tutti all'accesso fisico agli uffici.

- m. Piena realizzazione della democrazia partecipativa, assicurando il coinvolgimento dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo, garantendo il diritto di accesso alle informazioni, agli atti e alle strutture dell'amministrazione in conformità alla legge, al presente Statuto e ai Regolamenti.
- n. Attuazione della sussidiarietà orizzontale, favorendo e incentivando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, a completamento e a supporto dell'intervento pubblico.
- o. Ripudio della corruzione e del clientelismo perpetrati a qualunque scopo e con qualsiasi mezzo, a favore di un sistema amministrativo trasparente, conoscibile e controllabile da parte dei cittadini, anche attraverso la misurazione della performance dell'attività amministrativa.

#### 4. Il Comune

- a. promuovere obiettivi di solidarietà anche internazionale e di cooperazione con i popoli e le persone impoveriti, diffonde una cultura della cooperazione e di solidarietà destinando ogni anno una piccola parte del proprio bilancio comunale.
- b. promuovere e diffondere lo spirito della pace e solidarietà tra i popoli e le persone, diffonde una cultura della pace e della solidarietà anche attraverso iniziative istituzionali del Consiglio comunale o popolari rivolte al pubblico e in collaborazione con enti ed associazioni.
- c. promuovere una sensibilità ambientale rivolta alla valorizzazione delle risorse naturali anche per abbandonare la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili e dannose alla salute dell'ambiente e umana. Anche aderendo ad iniziative di carattere istituzionale come il recepimento di apposite delibere del Consiglio comunale per la denuclearizzazione del territorio comunale.

#### Articolo 4 - Uso Civico

1. Il Comune di Ville d'Anaunia, nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto delle normative vigenti, riconosce tutela e valorizza i beni di uso civico e le proprietà collettive delle frazioni, quali elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle relative comunità e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio.
2. Il Comune tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili dei censiti delle frazioni.

#### Articolo 5 - Festività locali

1. Il Santo Patrono del Comune di Ville d'Anaunia è San Vigilio. La festa patronale si celebra il giorno 26 giugno.
2. Il Comune di Ville d'Anaunia fa proprie le ricorrenze e le consuetudini delle comunità frazionali e festeggia:
  - a. Santa Emerenziana il giorno 23 gennaio con la comunità di Tuenno
  - b. San Paolo il giorno 25 gennaio con la comunità di Pavillo
  - c. San Biagio il giorno 3 febbraio con la comunità di Nanno
  - d. Sant'Apollonia il giorno 9 febbraio con la comunità di Rallo
  - e. Sant'Antonio Abate il giorno 17 gennaio con la comunità di Rallo
  - f. San Vigilio il giorno 26 giugno con la comunità di Tassullo

- g. Santa Maria Assunta il giorno 15 agosto con la comunità di Tassullo, di Campo e di Sanzenone
- h. Sant'Orsola e Compagne Martiri il giorno 21 ottobre con la comunità di Tuenno
- i. San Nicolò il giorno 6 dicembre con la comunità di Tuenno
- j. L'Immacolata Concezione il giorno 8 dicembre con la comunità di Sanzenone
- k. Santa Lucia il giorno 13 dicembre con la comunità di Campo
- l. San Tomaso il giorno 21 dicembre con la comunità di Portolo

## Titolo II - PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA

### *Articolo 6 - Principi di partecipazione civica e amministrazione condivisa*

1. Nel quadro generale del sistema democratico rappresentativo, il Comune si ispira al principio della sussidiarietà orizzontale e adotta il modello dell'amministrazione condivisa, che vede il cittadino, singolo o associato, come protagonista della vita democratica comunale e portatore di esperienze e di capacità che possono essere messe a disposizione per il perseguimento dell'interesse generale.
2. In attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, inoltre, il Comune adotta tale modello per ridurre la distanza fisica dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero valorizzando l'esperienza.
3. Per conseguire tale obiettivo, il Comune adotta e valorizza gli strumenti della comunicazione, della partecipazione, della programmazione e della trasparenza amministrativa.
4. La trasparenza costituisce un elemento essenziale per attuare la sovranità popolare, l'eguaglianza, l'imparzialità, il buon andamento. Ogni cittadino ha diritto ad accedere alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, delle istituzioni di cui è parte e delle società controllate e partecipate, per consentire il controllo diffuso sulle attività e sull'utilizzo delle risorse. Gli organi del Comune ed i funzionari responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi sull'azione amministrativa, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Gli atti amministrativi devono essere redatti in modo da consentirne una facile comprensione. Tale cura deve riguardare sia il linguaggio, sia la ricostruzione storica e normativa dell'atto.
6. La tutela dei beni che la collettività riconosce come comuni, siano essi di tipo ambientale, urbano o rurale, culturale o intellettuale, può passare attraverso la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali. Il Comune e i cittadini, singoli o associati, concordano gli interventi di cura e rigenerazione attraverso Patti di condivisione, le modalità di attuazione dei quali sono stabilite da Regolamento.

### *Articolo 7 - Comunicazioni periodiche dell'Amministrazione ai cittadini*

1. La pubblicazione del Bollettino comunale o altre iniziative editoriali analoghe sono subordinate all'approvazione da parte del Consiglio di un Regolamento sugli strumenti di comunicazione e dallo stanziamento a bilancio di un capitolo dedicato.
2. È previsto un Comitato di redazione nominato dal Consiglio con voto limitato.
3. Le decisioni editoriali del Comitato di redazione sono verbalizzate e pubblicate sul sito istituzionale.
4. La designazione del Direttore responsabile delle pubblicazioni avviene secondo criteri di selezione trasparenti e pubblici, definiti dal Regolamento.
5. A tutti i Gruppi rappresentati in Consiglio deve essere garantito uguale spazio sul Bollettino o altre iniziative editoriali e il diritto di replica.

6. I profili istituzionali sui social media devono essere utilizzati esclusivamente per comunicazioni e informazioni istituzionali e sulla vita della comunità e delle sue associazioni. I contenuti non devono enfatizzare le motivazioni politiche, bensì informare puntualmente o promuovere le iniziative e gli appuntamenti di rilevanza per i cittadini e per il territorio. L'ammissibilità dei contenuti, le procedure operative e i compiti sono disciplinati dal Regolamento.

## Capo I - TRASPARENZA, DIGITALIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

### Articolo 8 - Digitalizzazione e trasparenza

1. Il Comune promuove la progressiva digitalizzazione della propria attività e favorisce l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Il Comune partecipa al processo di apertura del patrimonio informativo pubblico per favorire la valorizzazione e la creazione di una cultura del dato sul territorio sul piano istituzionale, legislativo, organizzativo e tecnologico.
3. Il Comune promuove e favorisce i processi di informatizzazione nell'accesso ed erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese e di comunicazione in via telematica.

### Articolo 9 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune sono effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, salvo che diversamente richiesto dall'interessato.
2. Con il regolamento del Consiglio comunale sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.
3. Per quanto riguarda le convocazioni del Consiglio comunale valgono le disposizioni dell'articolo 35 e in seconda istanza le disposizioni del regolamento del Consiglio comunale.

### Articolo 10 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo telematico e all'albo pretorio in forma cartacea.
2. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione presso gli uffici del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
  - a. Statuto comunale;
  - b. Regolamenti del Comune;
  - c. Bilancio comunale e documenti annessi;
  - d. Atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
  - e. Ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.
3. Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono depositati in forma cartacea per la libera visione anche presso la Biblioteca comunale nelle diverse sedi.
4. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione dei precedenti commi.

### Articolo 11 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi sulla base di quanto previsto dalle leggi in materia.

2. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e in formato digitale.
3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

#### **Articolo 12 - Procedimento amministrativo**

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo.
2. Il termine massimo entro cui deve concludersi qualunque tipo di procedimento è di 30 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
3. Il Comune provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando anche l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento.
5. Il procedimento può prevedere il ricorso all'Istruttoria pubblica, come disciplinata all'art. 18.
6. Proposte di adozione di provvedimenti amministrativi possono essere avanzate attraverso lo strumento della Mozione dei cittadini, disciplinata all'art. 17.

#### **Articolo 13 - Regolamento sul procedimento amministrativo**

1. Fermo quanto disciplinato con legge, il Comune disciplina con regolamento:
  - a. le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
  - b. le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o sub-procedimenti;
  - c. ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

### **Capo II - DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E DELIBERATIVA**

#### **Articolo 14 - Ambito soggettivo di applicazione**

- Le disposizioni di cui al presente Capo, ad esclusione di quelle relative all'istituto del referendum, anche se riferite genericamente ai cittadini, hanno valenza oltre che per gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ville d'Anaunia (inclusi gli iscritti all'A.I.R.E.), per i cittadini italiani, comunitari, extracomunitari e apolidi residenti nel Comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- Le disposizioni di cui al successivo art. 16 (Richieste di informazioni, segnalazioni, petizioni) si applicano anche ai cittadini italiani e stranieri che, pur se residenti in altri comuni, svolgono stabilmente la loro attività lavorativa nel territorio del Comune di Ville d'Anaunia.



**Articolo 15 - Forme associative e volontariato**

1. Riconoscendo nelle libere forme associative presenti sul territorio una delle prime forme di partecipazione alla vita comunitaria, in particolare quelle ispirate a ideali di solidarietà, volontariato e cooperazione, il Comune istituisce e aggiorna l'Albo comunale delle libere forme associative.
2. Con tali forme associative il Comune instaura processi partecipativi e di collaborazione, può stipulare convenzioni per l'affidamento di servizi pubblici o di pubblico interesse, o per la realizzazione di specifiche iniziative.
3. Con Regolamento sono stabiliti i criteri per l'ammissione all'Albo, il riconoscimento di contributi economici e di agevolazioni in genere, l'accesso alle strutture e ai servizi comunali. Tali criteri non possono prescindere dalla sussistenza di un sistema democratico di individuazione delle cariche sociali e dal fine non lucrativo dell'attività svolta dall'ente.

**Articolo 16 - Istituti di democrazia deliberativa e partecipativa**

1. Il Comune valorizza gli istituti di democrazia deliberativa e partecipativa come fondamentali strumenti di condivisione dell'attività amministrativa e ne favorisce la conoscenza e la diffusione. A tal fine garantisce ai titolari dei diritti di partecipazione l'accesso ai seguenti istituti:
  - a. Richieste di informazioni, segnalazioni, petizioni
  - b. Mozione dei cittadini
  - c. Istruttoria pubblica
  - d. Assemblea dei cittadini
  - e. Indagini statistiche
  - f. Consulte
  - g. Referendum propositivo e confermativo
2. Il Comune promuove il dialogo come metodo delle relazioni anche nell'ambito degli istituti di democrazia diretta, affinché si realizzi, attraverso l'accoglienza e la reciproca comprensione, la sinergia di pensieri diversi per il miglior perseguimento del bene comune.
3. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione regola le modalità di attivazione degli strumenti e ne disciplina il funzionamento.

**Sezione 1 – DEMOCRAZIA DELIBERATIVA****Articolo 17 - Richieste di informazioni, segnalazioni, petizioni**

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'Amministrazione comunale richieste di informazioni, segnalazioni e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi. Ad essi è data risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nelle modalità previste dal Regolamento sugli istituti di partecipazione.
2. Per richiesta di informazioni o segnalazione s'intende l'istanza scritta, inoltrata anche per via telematica, con la quale soggetti, singoli o associati, rappresentano la volontà di acquisire informazioni in possesso dell'Amministrazione e/o segnalano esigenze o bisogni particolari che richiedono l'intervento del Comune. L'istanza è sottoposta al Sindaco, alla quale egli stesso, o altro soggetto preposto, risponde in forma scritta e motivata, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Per petizione s'intende la richiesta scritta diretta a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi. Essa è inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno 50 cittadini. Sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio Comunale o la Giunta entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 60 giorni per motivate esigenze istruttorie.

4. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni, la segnalazione o al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta l'inammissibilità della richiesta o della petizione.
5. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione definisce le modalità di identificazione dei soggetti firmatari e le forme di comunicazione in ordine allo stato ed all'esito delle richieste o petizioni pervenute.

#### **Articolo 18 - Mozione dei cittadini**

1. I cittadini possono avanzare una richiesta scritta avente ad oggetto una proposta di deliberazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, di competenza degli organi di governo del Comune, comprendente il testo della proposta e una relazione illustrativa.
2. I promotori della mozione devono costituirsi in Comitato composto da almeno 3 proponenti.
3. Per essere ammessa alla discussione consiliare, la mozione deve essere sostenuta da almeno 80 aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio comunale, aumentati a 200 per le proposte di modifica statutaria.
4. Il tempo per la raccolta di firme è di 180 giorni e può avvenire anche tramite strumenti informatici con sistemi di identificazione digitale.
5. La mozione, raggiunto il numero di firme valide necessarie nei tempi prescritti, è inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale e pubblicata nell'apposita sezione del sito comunale. Entro 60 giorni dalla presentazione in Consiglio comunale, la giunta comunale, i servizi comunali e le commissioni comunali, nell'ambito delle loro competenze, esprimono un parere. Il Presidente del Consiglio comunale assicura il rispetto di tali termini.
6. I gruppi consiliari possono presentare delle relazioni per motivare la posizione maturata in ordine alla proposta di delibera su mozione dei cittadini. I modi e i tempi per la presentazione della relazione sono definiti dal Regolamento sugli istituti di partecipazione.
7. Il rappresentante designato dal Comitato ha la facoltà di presentare la mozione e di esprimere un parere sugli emendamenti presentati in Consiglio con le stesse facoltà concesse ad un assessore esterno del Consiglio comunale.
8. La conclusione della discussione generale e il voto finale del Consiglio comunale per l'accoglimento o il rigetto della mozione devono svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui l'iniziativa è stata presentata in Consiglio comunale.
9. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione può altresì prevedere adeguate forme di pubblicità per rendere note a tutti i cittadini le determinazioni del Consiglio comunale.
10. In mancanza di voto consiliare entro i termini previsti dal comma 8, l'iniziativa è sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti.

#### **Articolo 19 - Istruttoria pubblica**

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta di un membro della Giunta o del Consiglio.

3. La comunicazione è formulata per avviso pubblico, pubblicata sul sito istituzionale e affissa all'albo pretorio del Comune per almeno 10 giorni.
4. La partecipazione all'istruttoria è aperta a tutti i cittadini. Al termine del confronto è redatto verbale e relazione conclusiva.
5. L'istruttoria si considera conclusa trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del verbale e della relazione conclusiva.
6. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali l'istruttoria deve concludersi.

## Sezione 2 - CONSULTAZIONE POPOLARE

### Articolo 20 - Assemblea dei cittadini

1. Al ricorrere della metà del mandato amministrativo e ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, il Sindaco invita la cittadinanza, anche su base di Frazione o di Colomel, a partecipare a un'assemblea nel corso della quale viene illustrato lo stato di attuazione del programma di legislatura, oppure vengono trattati temi di interesse generale o di interesse specifico della comunità coinvolta.

### Articolo 21 - Indagini statistiche

1. Le indagini statistiche possono essere proposte dal Sindaco, dalla Giunta, dal Presidente del Consiglio comunale o da un terzo dei Consiglieri comunali.
2. Esse sono effettuate previa formulazione, da parte dell'organo proponente, di un questionario finalizzato a conoscere l'opinione della popolazione su temi aventi rilevanza per la comunità; tali indagini sono effettuate, anche con procedura telematica, con garanzia di imparzialità.
3. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione disciplina le modalità di proposizione e di gestione delle indagini statistiche, definisce le garanzie di trasparenza e le modalità di diffusione dell'esito delle operazioni. La conduzione delle indagini statistiche si informa ai principi definiti dal Codice europeo e italiano delle statistiche.
4. L'esito delle indagini statistiche è comunicato a norma del Regolamento, secondo i principi sopra richiamati.

### Articolo 22 - Consulte

1. Il Comune, nel rispetto del principio della sua indivisibilità giuridica e territoriale, nel riconoscere il ruolo storico delle sue frazioni e dei suoi quartieri, può istituire e disciplinare le Consulte delle Frazioni e dei Colomei, al fine di favorire a ciascuna di dette realtà il mantenimento e l'attivazione delle proprie tradizioni e peculiarità in funzione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle stesse.
2. Le Consulte delle Frazioni e dei Colomei sono chiamate ad esprimere pareri o proposte su problemi e tematiche di specifico interesse della Frazione o del Colomel.
3. Di ciascuna Consulta frazionale o di Colomel fanno parte Rappresentanti residenti nella Frazione o Colomel. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione definisce l'ambito territoriale di attività delle Consulte e disciplina la composizione e l'elezione degli organi delle stesse.
4. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta può altresì istituire Consulte a carattere temporaneo o permanente, che costituiscono lo strumento per raccogliere le posizioni e i contributi partecipativi dei cittadini maggiormente esperti o interessati ad una determinata tematica, su invito, designazione o a partecipazione libera.
5. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione individua le modalità e i criteri di istituzione delle Consulte, nonché il loro funzionamento.

## 377 Sezione 3 - REFERENDUM PROPOSITIVO E CONFERMATIVO

### 378 *Articolo 23 - Disposizioni generali*

- 379 1. Il Comune riconosce il referendum quale strumento di partecipazione popolare diretto a conoscere  
380 l'orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco e in  
381 modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
- 382 2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune e gli iscritti  
383 all'A.I.R.E.
- 384 3. Il referendum è definito:
  - 385 a. **propositivo** quando è finalizzato a indirizzare gli organi di governo in relazione a tematiche  
386 di particolare rilevanza per il Comune, non meramente amministrative ed esecutive di pre-  
387 cedenti deliberazioni di indirizzo;
  - 388 b. **confermativo** quando ha per oggetto atti connessi alla funzione di indirizzo politico – am-  
389 ministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta, ovvero le modifiche dello Sta-  
390 tuto comunale, non ancora entrati in vigore.
- 391 4. Il calendario delle votazioni referendarie viene stabilito dal Consiglio comunale per l'intera consilia-  
392 tura entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale. Le date possibili per le  
393 votazioni sono 4 all'anno, di regola nella prima domenica di febbraio, maggio, settembre e novem-  
394 bre, salvo diversa disposizione votata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale. La fissazione  
395 anticipata delle date ha lo scopo di favorire la partecipazione, non può coincidere con festività reli-  
396 giose o civili, ponti fra giorni festivi e festività, e deve escludere i tre mesi antecedenti la fine della  
397 consiliatura.
- 398 5. Il Sindaco dispone il voto referendario nella prima data utile quando un referendum sia pronto per il  
399 voto. Nel caso in cui la data prefissata corrisponda con una votazione per la quale la legge disponga  
400 l'incompatibilità con i referendum comunali, il Sindaco dispone lo spostamento del voto referenda-  
401 rio alla successiva data prefissata. Il Sindaco dispone altresì lo spostamento se, in caso di elezioni  
402 anticipate, la data referendaria cade nel periodo intercorrente i 30 giorni antecedenti la data delle  
403 elezioni e i 60 giorni successivi alla convalida degli eletti.
- 404 6. I referendum sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elet-  
405 torali del Comune, in riferimento all'ultima revisione delle stesse, in possesso del diritto di elettorato  
406 attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le firme dei proponenti devono essere autenticate, an-  
407 che tramite strumenti informatici. In alternativa può essere richiesto dal Sindaco, in questo caso la  
408 sua ammissibilità viene valutata con tempi abbreviati, secondo le modalità stabilite con il Regola-  
409 mento.
- 410 7. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione può disporre che il voto avvenga per corrispondenza,  
411 anche in via esclusiva.
- 412 8. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime almeno la metà più  
413 uno dei voti validi.
- 414 9. Le norme del presente statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica della circoscri-  
415 zione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regio-  
416 nale.
- 417 10. L'esito della consultazione referendaria è vincolante, nelle modalità stabilite dall'art. 28 "Provvedi-  
418 menti a seguito del referendum", solo se ha partecipato alla votazione il 25 per cento degli aventi  
419 diritto. In mancanza del raggiungimento di tale quorum l'amministrazione è comunque chiamata a  
420 pronunciarsi sulla questione.

**Articolo 24 - Casi e materie escluse dal referendum**

1. Non è consentita la presentazione di più di cinque quesiti per ogni procedura referendaria.
2. Il referendum è ammissibile solo in relazione a questioni o provvedimenti d'interesse generale di competenza comunale. In particolare, esso può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non invece atti di gestione ancorché affidati a organi di governo.
3. Inoltre il referendum non è ammesso, salvo decisioni del Comitato basate su differenti orientamenti giurisprudenziali emersi dagli organi preposti, con riferimento:
  - a. a quesiti che, nella sostanza, siano già stati oggetto di consultazione referendaria ovvero siano stati dichiarati inammissibili per mancata sottoscrizione nel mandato amministrativo in corso;
  - b. al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
  - c. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
  - d. al personale del Comune e delle Aziende speciali;
  - e. al regolamento interno del Consiglio comunale;
  - f. agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
  - g. alle forme collaborative intercomunali già avviate;
  - h. alle deliberazioni e ai provvedimenti assunti a valle di specifiche procedure, previste per legge, di consultazione della popolazione attraverso la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati.

**Articolo 25 - Comitato dei garanti**

1. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum.
2. Nei 45 giorni che precedono la naturale scadenza del Comitato dei Garanti o, in caso di rinnovo anticipato di uno o più dei suoi componenti, nei 45 giorni successivi alla cessazione, è indetta d'ufficio la procedura di selezione per la nomina del Comitato.
3. I membri del Comitato dei Garanti sono tre e sono nominati dal Consiglio comunale nel modo seguente: un funzionario dell'Ufficio enti locali e competenze ordinamentali della Regione Trentino Alto Adige, uno dell'Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento e uno scelto tra i Segretari comunali della Val di Non o della Comunità di Valle.

I membri sono scelti tra coloro che abbiano manifestato il loro interesse a farne parte rispondendo ad apposito avviso pubblicato all'albo telematico del Comune. Qualora l'avviso dovesse andare deserto, la Conferenza dei Capigruppo procederà all'individuazione di un elenco di esperti a cui proporre la nomina in seno al Comitato dei Garanti. La scelta del terzo esperto sarà effettuata tra un numero complessivo non inferiore a tre. La candidatura alla procedura di selezione è sottoposta alle medesime cause di incompatibilità e incandidabilità vigenti per i consiglieri comunali ed è incompatibile con qualsiasi altra carica, funzione o nomina in essere con il Comune. Possono essere nominate anche persone non residenti nel Comune.
4. Il Consiglio comunale individua i tre membri fra le candidature presentate con il voto favorevole di 14 componenti. In caso di mancata nomina entro 90 giorni dalla scadenza naturale del Comitato o dal rinnovo anticipato, i nominativi dei nuovi membri vengono sorteggiati d'ufficio in seduta pubblica.
5. I membri del Comitato durano in carica 6 anni e non possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi.

6. L'attività del Comitato dei Garanti è sospesa, così come i termini della procedura referendaria, nel periodo intercorrente fra il decreto di indizione dei comizi elettorali e i 60 giorni successivi alle elezioni.
7. Per la partecipazione alle sedute del Comitato, ai membri spetta la corresponsione di un gettone nella misura stabilita dalla normativa regionale per le commissioni di concorso.

#### Articolo 26 - Commissione neutra

1. Per ciascuna consultazione referendaria, dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte del Comitato dei garanti, è istituita una Commissione neutra avente lo scopo di predisporre il materiale informativo relativo ai quesiti referendari. La composizione e il funzionamento della Commissione sono definiti dal Regolamento sugli istituti di partecipazione.

#### Articolo 27 - Procedura dei referendum propositivi

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 10 residenti nel Comune aventi età superiore ai 16 anni, è consegnato al Sindaco e da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.
2. Il quesito proposto viene valutato dal Comitato dei garanti. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione disciplina i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità procedurali relative all'attività del Comitato dei Garanti.
3. A seguito della dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – nelle forme previste dalla legge – vanno raccolte entro 180 giorni, pena l'inammissibilità del quesito.
4. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti.

#### Articolo 28 - Procedura dei Referendum confermativi

1. La richiesta di referendum confermativo deve essere fatta entro il periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'atto e la sua entrata in vigore, a seconda dei termini previsti dalla legge.
2. La richiesta è sottoposta entro 10 giorni al Comitato dei Garanti, che si esprime sull'ammissibilità della proposta entro i successivi 30 giorni. Può, in dialogo con il Comitato Promotore, proporre modifiche che rendano la proposta ammissibile.
3. Dal giorno seguente la dichiarazione di ammissibilità, il Comitato Promotore ha 45 giorni per la raccolta delle firme ex art. 22 comma 6.
4. Il Segretario comunale, entro quindici giorni dal deposito, verifica la regolarità delle firme, e se il numero prescritto di firme è stato raggiunto il Sindaco indice il referendum fissando la data secondo quanto previsto dal presente Statuto.
5. L'atto sottoposto a referendum entra in vigore solo se validamente approvato dagli elettori.
6. Il Consiglio non può ripresentare un atto sottoposto a referendum e respinto dagli elettori nel corso della medesima consiliatura, salvo adeguamenti previsti per legge e limitatamente a quanto la legge impone.

#### Articolo 29 - Provvedimenti a seguito del referendum

1. L'esame dell'esito del referendum confermativo è iscritto all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale successiva alla proclamazione del risultato. Il parere espresso col

- referendum è recepito, salvo che il Consiglio – con deliberazione adottata con il voto favorevole di 14 consiglieri assegnati ed espressamente motivata – decida di non aderirvi.
2. L'esame dell'esito del referendum propositivo è iscritto all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale successiva alla proclamazione del risultato. Il parere espresso col referendum non può essere contraddetto durante la consiliatura in corso, se non con il voto favorevole di 14 consiglieri assegnati e con espressa motivazione.
3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

#### **Articolo 30 - Procedura del Referendum confermativo delle modifiche statutarie**

1. Entro il termine di pubblicazione delle modifiche apportate allo Statuto può essere richiesto referendum confermativo, purché tali modifiche non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.
2. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applica la specifica disciplina prevista con legge regionale. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione fissa le modalità procedurali del referendum confermativo delle modifiche statutarie, comprese quelle dell'attività di valutazione svolta dal Comitato dei Garanti.
3. Il referendum confermativo può avere ad oggetto anche singole parti delle modificazioni statutarie. Ai fini della formulazione dei quesiti, il Comitato dei Garanti considera anche la coerenza logica interna dell'intero Statuto.
4. Qualora vi siano una pluralità di richieste referendarie aventi oggetti differenti, all'elettore sono posti dei quesiti autonomi.
5. Se il quesito riguarda tutte le modifiche proposte, esso ha effetto sospensivo in relazione a tutta la deliberazione di approvazione delle modifiche, comprensiva anche delle parti costituenti adeguamento a norme di legge; se riguarda, invece, singole parti modificate, l'effetto sospensivo riguarda unicamente le modifiche statutarie oggetto del quesito stesso.
6. Nel caso di mancata conferma delle modificazioni gli effetti si producono, rispettivamente, in capo alla deliberazione di approvazione delle modificazioni ovvero alle singole modifiche che sono state oggetto di referendum.

### **Titolo III - ORGANI**

#### **Articolo 31 - Individuazione**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, ed il Sindaco; sono, inoltre, organi istituzionali del Comune gli Assessori e il Presidente del Consiglio.

### **Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Articolo 32 - Attribuzioni del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta direttamente la comunità e da essa viene eletto.
2. Il Consiglio comunale svolge le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune in base all'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o, comunque, assegnate in base alla legge e al presente statuto. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il Consiglio comunale:



- a. esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo su tutte le attività del Comune fra cui in particolare le attività:
  - i. della Giunta, del Sindaco e della struttura organizzativa del Comune;
  - ii. delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti pubblici e privati. L'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dagli atti normativi del Comune e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
- b. Il Consiglio verifica la rispondenza dei soggetti e delle organizzazioni citate agli indirizzi generali dallo stesso espressi con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la rispettiva azione amministrativa sia conseguente ai principi affermati dallo Statuto ed agli strumenti di programmazione generale adottati. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo il Consiglio si dota di strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti e tiene conto delle risultanze del controllo di gestione.
- c. vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolte ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale ovvero per esprimere opinioni che riflettano, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su tali temi;
- d. autorizza l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie, a conciliazioni o transazioni che abbiano, in applicazione delle regole processuali, un valore economico – nei riguardi della posizione dell'amministrazione comunale – indeterminato ovvero superiore a 100.000 euro nonché l'impugnazione, quale oggetto specifico di ricorso, delle deliberazioni del Consiglio comunale, ancorché siano contestualmente impugnati anche atti di competenza di altri organi;
- e. riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio nei casi contemplati dall'ordinamento contabile;
- f. stabilisce, in sede di approvazione degli atti fondamentali rientranti nelle proprie competenze, anche criteri guida per la loro concreta attuazione; in particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti;
- g. conferisce la cittadinanza onoraria o altre forme di riconoscimento a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Ville d'Anaunia o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- h. si esprime in ordine alla denominazione di vie e piazze;
- i. approva i documenti preliminari di progettazione, gli studi di fattibilità e i progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 300.000; per importi inferiori alla soglia sopra indicata, ma comunque superiori ad euro 100.000, il Consiglio è informato dal Sindaco nella prima seduta utile a seguito della relativa delibera di Giunta.



- j. approva i progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito nella precedente lettera qualora il consiglio non si sia precedentemente pronunciato in sede di approvazione dei documenti preliminari di progettazione, degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari;
  - k. definisce e approva le linee guida o altri atti di programmazione relativi a servizi o forniture di importo superiore ad euro 200.000 al netto degli oneri fiscali;
  - l. istituisce commissioni consiliari permanenti ovvero temporanee secondo quanto previsto dal regolamento consiliare o dalla deliberazione istitutiva delle stesse;
  - m. delibera sull'apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico, nel rispetto della vigente normativa provinciale;
  - n. elegge il Comitato di cui all'art. 6 del presente Statuto.
  - o. Formula le risposte per chiarimenti o di altro da inviare alla Giunta provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal consiglio stesso.
  - p. Nomina i rappresentanti del Comune.
  - q. Delibera i regolamenti comunali e li adotta a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  - r. Esercita le altre competenze assegnateli dalla legge e quelle previste dallo Statuto.
4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della legge e del presente Statuto e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
5. Il Consiglio comunale è titolare della potestà regolamentare del Comune riconosciuta dall'ordinamento regionale, che ne stabilisce anche le relative forme di pubblicità e decorrenza agli effetti legali. Salvo che la legge non stabilisca diversamente, i regolamenti del Comune determinano – tenendo conto della gravità e conseguenze dell'illecito e dei limiti di legge– l'entità della sanzione per ciascuna violazione o tipologia di violazioni. L'applicazione della sanzione, da parte degli organi comunali individuati in base alle competenze fissate dalla legge e dal presente statuto, avviene nel rispetto dei principi fissati dalla L. 24 novembre 1981 n. 689. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono utilizzate dal Comune al fine di migliorare la convivenza, la sicurezza e la qualità della vita dei propri cittadini, per questo motivo nella loro determinazione e applicazione non verranno prese in considerazione esigenze di bilancio. Inoltre il Consiglio Comunale si impegnerà a rendere il più possibile infrequente la violazione dei regolamenti analizzando ed eliminando, per quanto possibile e ragionevole, le problematiche alla base delle violazioni e promuovendo una cultura della legalità e del rispetto degli altri e della cosa pubblica.

### Articolo 33 - Programma di legislatura

1. Il programma di legislatura è un documento prettamente politico formulato per schede illustrative che, in coerenza con le proposte formulate in sede di presentazione della candidatura, illustra gli obiettivi, le intenzioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Sindaco, entro 45 giorni dalla data della prima seduta del Consiglio dopo le elezioni, presenta il documento al Consiglio comunale e lo fa pubblicare sul sito Internet del Comune per tutta la durata della legislatura.
3. Annualmente, in occasione della presentazione del rendiconto il Sindaco sottopone al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma di legislatura che indichi, per ciascun obiettivo, lo stato di avanzamento dello stesso, le eventuali criticità riscontrate e gli strumenti correttivi per superarle. La relazione evidenzia anche gli obiettivi conseguiti a livello delle frazioni. Essa viene pubblicata per almeno tutta la durata della legislatura sul sito internet del Comune assieme al programma di legislatura e alle altre relazioni precedenti.

- 634 4. In ogni momento il Sindaco può apportare integrazioni, modifiche o soppressioni al programma di  
635 legislatura, che deve comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Le variazioni  
636 devono essere pubblicate sul sito internet del Comune, assieme al programma di legislatura e alle  
637 relazioni annuali per almeno tutta la durata della legislatura, con una chiara indicazione delle parti  
638 modificate ed una nota esplicativa del Sindaco per ogni modifica.

#### 639 **Articolo 34 - Consigliere delegato**

- 640 1. Il Sindaco può nominare dei Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti determinati in spe-  
641 cifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.  
642 2. Ai consiglieri delegati spetta il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 69 del Codice degli  
643 Enti Locali.  
644 3. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali  
645 si discutono temi attinenti al suo incarico.  
646 4. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

#### 647 **Articolo 35 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni**

- 648 1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, convocato secondo le disposizioni dell'ordinamento re-  
649 gionale, tratta unicamente degli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento  
650 del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri comunali ed alla comunicazione del Sindaco in ordine alla  
651 composizione della Giunta comunale.  
652 2. Nella seduta di convalida dei Consiglieri comunali, espletate le formalità di cui al comma prece-  
653 dente, il Consiglio, presieduto dal consigliere più anziano di età secondo le norme dell'ordinamento  
654 regionale, elegge, con separate votazioni, il Presidente del Consiglio comunale e il Vicepresidente  
655 del Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 più 2 dei consiglieri assegnati. In caso di mancata  
656 elezione, il Consiglio si riunisce nuovamente nei giorni immediatamente successivi per procedere  
657 nuovamente all'elezione, sulla base di ulteriori convocazioni effettuate dal consigliere più anziano  
658 d'età; a partire dalla quarta votazione il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza  
659 assoluta dei consiglieri assegnati. In assenza del Presidente e del Vicepresidente incaricati le funzioni  
660 di Vicepresidente del Consiglio sono svolte volta per volta dal consigliere più anziano non membro  
661 della Giunta presente alla seduta del Consiglio Comunale.

#### 662 **Articolo 36 – Presidente del Consiglio comunale**

- 663 1. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e, in particolare:  
664 a. rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;  
665 b. assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;  
666 c. assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri  
667 delle questioni sottoposte al Consiglio;  
668 d. propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse  
669 per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;  
670 e. promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;  
671 f. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;  
672 g. programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto  
673 delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei  
674 singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;  
675 h. promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e con-  
676 trollo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;

- i. cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
  - j. sottoscrive, unitamente al Segretario comunale, il verbale di seduta, le deliberazioni e gli altri atti di competenza consiliare;
  - k. adempie alle ulteriori funzioni previste dalla legge e dallo Statuto secondo le modalità previste dal regolamento contemplato dall'articolo seguente.
2. Il Presidente si avvale di mezzi e strutture municipale e della collaborazione degli uffici per l'espletamento delle funzioni.
  3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

### Articolo 37 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato:
  - a. in seduta ordinaria, su iniziativa del Presidente del Consiglio, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto;
  - b. in seduta straordinaria, il Presidente del Consiglio, convoca il Consiglio in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
  - c. in seduta straordinaria, quando vi è richiesta, munita di sottoscrizioni autenticate, da almeno il quindici per cento degli elettori ovvero quando si tratta di discutere di proposte di iniziativa popolare o di prendere atto dell'esito referendario; la richiesta è munita di eventuale bozza di deliberazione e sulla stessa sono espressi, se dovuti, i pareri previsti per l'atto da adottare; in tal caso la seduta consiliare è convocata entro 45 giorni, ove non diversamente disposto dal presente Statuto, e ha come primo punto all'ordine del giorno l'argomento indicato nella domanda dei cittadini.
2. La convocazione è effettuata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere comunale con dichiarazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, almeno sette giorni liberi prima della seduta. Qualora non pervenga la ricevuta di ritorno di accettazione dal sistema informatico entro i cinque giorni liberi prima della seduta, la convocazione viene consegnata in forma cartacea presso la residenza del consigliere. La convocazione contiene l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima convocazione. La documentazione relativa alle materie da trattare è posta a disposizione dei consiglieri presso gli uffici comunali ed è resa accessibile in apposita area del sito. I documenti resi accessibili tramite il sito devono essere i medesimi disponibili in forma cartacea. È fatto espresso divieto di caricare online una forma ridotta o parziale dei documenti, ciò al fine di garantire la più corretta informazione ai consiglieri e per evitare differenze di informazioni per i consiglieri che decidono di scegliere un metodo di consultazione piuttosto di un altro. L'email utilizzata per la convocazione deve essere stata indicata dal consigliere tramite modulo firmato, qualora un consigliere non disponga di indirizzo email o decida di non voler ricevere la comunicazione per email si procederà direttamente all'invio del documento cartaceo.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili e sia comunque possibile assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con almeno ventiquattro ore di preavviso con contemporaneo invio di email e comunicazione cartacea effettuata presso la residenza dei consiglieri o, se questa non è sul territorio del Comune, al loro domicilio. Se nemmeno questo è sul territorio del Comune verrà considerata sufficiente la comunicazione via email seguita da un tentativo di contatto telefonico del consigliere.

4. L'ordine del giorno del Consiglio può essere integrato in via d'urgenza con comunicazione inoltrata ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza del Consiglio solo in caso di reale necessità e con parere favorevole del Presidente del Consiglio che informa i capigruppo.
5. La convocazione del Consiglio comunale è resa nota alla cittadinanza con la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo del Comune e in un apposito luogo per ogni frazione ed è pubblicata sul sito dell'Ente.
6. Alle sedute nelle quali si discutono questioni di interesse dei territori che rappresentano, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola i membri della Consulta che sono convocati con le stesse modalità previste per la convocazione degli assessori e possono prendere visione della documentazione di loro interesse.
7. Ciascun consigliere può richiedere ai responsabili degli uffici comunali l'assistenza per l'esame della documentazione posta agli atti ai sensi del presente articolo. Tali richieste devono essere formulate nel rispetto dell'esigenza di garantire adeguata funzionalità degli uffici.
8. Salvi i casi previsti da specifiche disposizioni di legge o Statuto in cui sono richieste maggioranza particolari, il Consiglio comunale delibera:
  - a. in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti è computato ai fini del calcolo dei voti validi;
  - b. in seconda convocazione, con la presenza di almeno 8 dei consiglieri assegnati e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti è computato ai fini del calcolo dei voti validi; Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno quarantotto ore prima.
9. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
10. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti componenti del Consiglio.
11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, delle associazioni di categorie, delle istituzioni scolastiche e delle associazioni operanti sul territorio qualora il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare su argomenti che direttamente li interessano, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti.
12. Nel caso in cui un numero di Consiglieri pari ad almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati si dichiarino formalmente impossibilitati a partecipare a causa dell'obbligo di astensione, il Presidente del Consiglio comunale provvede all'inoltro alla Giunta provinciale della richiesta di nomina del commissario ad acta.
13. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che redige il relativo verbale apponendovi la propria firma assieme al Presidente. In apertura di seduta sono nominati due scrutatori incaricati ad assistere il Presidente del Consiglio nelle operazioni di votazione sulle deliberazioni.
14. Le decisioni assunte dal Consiglio assumono la forma di verbale di deliberazione; sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.
15. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, per legge o regolamento, deve essere garantita la riservatezza; le sedute possono essere divulgate attraverso strumenti

radiotelevisivi o informatici secondo le modalità previste dal Regolamento. Qualora un terzo dei consiglieri lo richieda la trasmissione delle sedute diviene obbligatoria.

16. Il verbale di seduta può essere redatto dal Segretario comunale successivamente, di norma entro 30 giorni, è posto a disposizione dei consiglieri nella parte del sito riservata con i documenti relativi alle sedute del consiglio. Nella seduta immediatamente successiva il verbale può essere integrato o modificato su richiesta dei consiglieri. Nella stessa seduta il verbale viene posto in approvazione. Il verbale così approvato è sottoscritto anche dal facente funzioni di Presidente del Consiglio nella seduta cui il verbale si riferisce.

17. Il regolamento del Consiglio comunale, nel rispetto dell'ordinamento regionale, delle altre leggi applicabili e del presente Statuto:

- a. precisa in quali casi – finalizzati a tutelare la riservatezza – le sedute del consiglio comunale non sono pubbliche;
- b. assicura il diritto dei consiglieri di poter presentare proposte, petizioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno e di ottenere un tempestivo esame, approvazione o risposta secondo tempi e modalità prestabilite, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento regionale;
- c. stabilisce eventuali modalità per la formazione delle Commissioni consiliari e per l'eventuale partecipazione, senza di diritto di voto, di persone esterne al Consiglio in qualità di esperti;
- d. stabilisce le modalità per la formazione dei gruppi consiliari;
- e. indica, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento regionale, le modalità di eventuale messa a disposizione di attrezzature e di eventuali risorse finanziarie con l'obbligo di utilizzo, in via esclusiva, delle stesse per esclusive finalità collegate all'attività consiliare; tali risorse sono assegnate ai gruppi consiliari con obbligo di rendiconto e di pertinenza con l'attività consiliare e con divieto di loro utilizzo per finalità di propaganda;
- f. stabilisce le modalità di messa a disposizione dei documenti posti all'ordine del giorno nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali nonché per la presentazione delle istanze di accesso ai documenti ed alle informazioni; ove possibile viene assicurata preferenza alla trasmissione della documentazione per via telematica;
- g. disciplina possibilità e modalità di divulgazione dei verbali ovvero la messa a disposizione sul sito istituzionale di file che riproducano le sedute consiliari, dei resoconti stenografici integrali, qualora predisposti, o di riprese radiofoniche o televisive; la disciplina regolamentare dovrà offrire adeguate garanzie di tutela della privacy di persone o gruppi ed evitare, ove tecnicamente possibile, la divulgazione di contenuti offensivi o volgari. Prevede inoltre delle modalità per trasmettere il consiglio in diretta streaming.
- h. nel rispetto delle disposizioni regionali, disciplina i tempi minimi di partecipazione alle sedute per l'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri;
- i. può stabilire ulteriori contenuti attuativi rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

### **Articolo 38 - Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri comunali comunicano, in aula o via email, al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo. In difetto di comunicazione i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.
3. Ogni qualvolta sia necessaria una consultazione delle rappresentanze politiche all'interno del Consiglio comunale o lo richieda la metà dei rappresentanti di gruppo, il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei rappresentanti di gruppo. Essa è costituita da un rappresentante per ogni gruppo politico presente nel Consiglio comunale. Il funzionamento della conferenza dei rappresentanti di gruppo è stabilito dal regolamento consiliare.

### Articolo 39 - Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, ferme restando le responsabilità personali previste dalle norme vigenti.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. La surrogazione del Consigliere è adottata nella prima seduta utile a termini di legge e prima di deliberare su qualunque altro oggetto; il Consigliere subentrante per surrogazione è convocato alla seduta, ha diritto di prendere visione della documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e partecipa alla discussione e votazione successivamente alla deliberazione di surrogazione.
3. Al Consigliere comunale spetta la corresponsione del gettone di presenza nella misura fissata dall'ordinamento regionale. Il regolamento disciplina i tempi minimi di partecipazione per il riconoscimento del gettone.
4. Ai Consiglieri comunali, allorché sia richiesto di esprimersi su decisioni che possano comportare l'obbligo di astensione, può essere richiesto di rendere una attestazione sull'assenza di tale obbligo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale secondo le forme e modalità previste dalla legge regionale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
6. Gli effetti derivanti dalla presentazione contestuale o plurima delle dimissioni di più di un Consigliere sono stabiliti dalla legge regionale.
7. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto ad ottenere:
  - a. dagli uffici del Comune, dalle Aziende od Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato;
  - b. dal Segretario comunale e dalla direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, l'accesso ad atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
8. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
  - a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
  - b. presentare all'esame del Consiglio interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione od ordini del giorno.
  - c. formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
9. I Consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.



**Articolo 40 - Decadenza dei consiglieri comunali**

1. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto; la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del consigliere subentrante.
2. Qualora il consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni adottate dal Consigliere e deliberando in merito.

**Articolo 41 - Commissioni**

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento del Consiglio Comunale, istituisce in caso di necessità nuove Commissioni consiliari permanenti, la cui esistenza è legata alla durata del Consiglio comunale che le istituisce ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. I componenti delle commissioni possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte del Consiglio.
3. La delibera di istituzione deve determinare la composizione delle commissioni garantendo la rappresentanza di ogni gruppo consiliare.
4. Se non diversamente disposto dalla delibera d'istituzione:
  - a. le commissioni sono formate dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dal Segretario Comunale e da una persona in rappresentanza di ogni gruppo consiliare.
  - b. La posizione della Commissione sulle varie proposte è assunta all'unanimità. Qualora l'unanimità non venga raggiunta, vengono presentate al Consiglio tutte le proposte su cui non si è raggiunto l'accordo con le varianti discusse e, se presenti, le motivazioni delle varie proposte firmate da almeno un membro della Commissione. Il Presidente del Consiglio può invitare in Consiglio i membri della commissione portatori di proposte differenti con diritto di parola.
  - c. Il voto dei Commissari è palese; solo i rappresentanti dei gruppi consiliari hanno diritto di voto.
  - d. La commissione può, per motivi inerenti alle tematiche affrontate, invitare esterni alle sedute.
5. A garanzia dei gruppi consiliari, il meccanismo di votazione all'interno delle Commissioni deve in ogni caso garantire l'accordo di almeno parte della minoranza per ogni decisione presa oppure deve garantire la possibilità per ogni gruppo consiliare di portare le proprie proposte motivate al Consiglio indipendentemente dal testo approvato.
6. Per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, spetta ai componenti la corrispondenza di un gettone nella misura stabilita dalla normativa regionale.
7. La Commissione elegge nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, il Presidente ed il Vicepresidente.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
9. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

## 896 **Capo II - LA GIUNTA COMUNALE**

### 897 **Articolo 42 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori**

- 898 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori superiore di un'unità ri-  
899 spetto al massimo previsto dalla vigente normativa regionale. In tal caso l'indennità mensile di carica  
900 spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al nu-  
901 mero massimo di assessori previsto dalla vigente normativa regionale; le indennità mensili dei sin-  
902 goli assessori sono ridotte in misura proporzionale, ferma restando la maggiorazione percentuale  
903 spettante al vicesindaco.
- 904 2. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale entro il  
905 limite e con le facoltà previste dalle vigenti disposizioni regionali. Tali assessori, al pari degli asses-  
906 sori interni:
  - 907 a. partecipano alle sedute di Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e intervengono  
908 sulle questioni che rientrano nelle proprie competenze;
  - 909 b. esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità  
910 degli altri Assessori.
- 911 3. Per i primi due mandati successivi alla istituzione del Comune di Ville d'Anaunia, si assicura la pre-  
912 senza in giunta di soggetti che provengano dai Comuni esistenti prima della fusione disposta con la  
913 Legge Regionale n. 20 del 24 luglio 2015.
- 914 4. Nella scelta degli Assessori il Sindaco assicura obbligatoriamente la presenza, in giunta, di entrambi  
915 i generi come stabilito dalle vigenti disposizioni.
- 916 5. Il Sindaco nomina, con proprio decreto, la Giunta comunale che opera collegialmente nonché attra-  
917 verso i singoli assessori; ripartisce le competenze tra gli Assessori assicurando il collegamento tra  
918 competenze assegnate e la struttura organizzativa degli uffici.
- 919 6. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
- 920 7. Il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le  
921 competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta suc-  
922 cessiva. La revoca produce effetto al momento in cui essa è comunicata all'Assessore revocato. Con-  
923 testualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco  
924 provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta succes-  
925 siva.
- 926 8. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostitui-  
927 sce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
- 928 9. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni agli Assessori. Le deleghe  
929 conferite agli Assessori sono ufficialmente comunicate e motivate dal Sindaco ai membri del Consi-  
930 glio comunale nella prima adunanza successiva e comunque entro 10 giorni dal loro conferimento.  
931 Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio  
932 dal Sindaco con le stesse modalità e negli stessi termini. Il Sindaco può anche attribuire la delega  
933 dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 17, della L.R. 1/93 ad un Assessore.

### 934 **Articolo 43 - Funzionamento della Giunta comunale**

- 935 1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 936 2. La Giunta si dota di un proprio regolamento di funzionamento. È convocata e presieduta dal Sindaco  
937 o, in caso di sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta



- dall'Assessore più anziano di età. La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti.
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali, salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto.
  4. Alle sedute di Giunta che trattano questioni di interesse dei territori che rappresentano, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri delle consulte che sono convocati con le stesse modalità previste per la convocazione degli assessori e possono prendere visione della documentazione di loro competenza.
  5. Il Segretario comunale redige un verbale, redatto anche con modalità informatiche, che riporta le presenze, gli oggetti trattati e le votazioni e, su specifica richiesta, le eventuali dichiarazioni dei componenti della Giunta e degli eventuali ospiti presenti per la trattazione di affari di loro competenza, eventualmente anche mediante rinvio a dichiarazioni dettate ovvero predisposte per iscritto ed allegate al verbale stesso. In caso di obbligo di astensione del Segretario comunale, il verbale è redatto da un componente della Giunta a ciò incaricato dal Sindaco. Il verbale si dà per approvato se non intervengono osservazioni entro la seduta immediatamente successiva all'invio dello stesso; in caso di osservazioni il verbale, eventualmente rettificato, è approvato a maggioranza dei componenti della Giunta comunale. Una volta approvati, i verbali sono accessibili secondo le norme in materia di procedimento amministrativo.
  6. Alle sedute di Giunta che trattano questioni che necessitano di una particolare competenza tecnica o di particolari conoscenze possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti o persone informate dei fatti che sono convocati con le stesse modalità previste per la convocazione degli assessori e possono prendere visione della documentazione di loro competenza.
  7. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario comunale.

#### **Articolo 44 - Competenze della Giunta comunale e degli assessori**

1. La Giunta sulla base del programma di legislatura attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi del comune.
3. La Giunta, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione e gli atti di indirizzo, definisce gli obiettivi ai quali si deve uniformare l'attività di gestione.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività della stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani, eventualmente anche in concomitanza con l'adozione dei documenti programmatici di competenza del Consiglio comunale.
5. La Giunta è competente ad autorizzare l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie e ad approvare conciliazioni o transazioni nei casi in cui è esclusa la competenza del Consiglio comunale ai sensi del presente Statuto.
6. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta comunale e ferme restando le competenze consiliari stabilite dalla legge, spetta, in particolare, a questa deliberare:
  - a. l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche fino ad euro 300.000,00;

- b. l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
  - c. la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni, ancorché annuali o infrannuali che, per la loro natura siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
  - d. le locazioni attive e passive;
  - e. i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto o atti di disposizione relativi sia a beni immobili che mobili che la legge non riservi alla competenza del Consiglio.
  - f. lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in base alle disposizioni di legge e degli accordi sindacali; la modifica di profili professionali dei dipendenti nell'ambito della medesima qualifica; l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di e delle relative graduatorie; la presa d'atto delle dimissioni dei dipendenti ed i provvedimenti disciplinari non riservati al segretario comunale;
  - g. l'ammontare e le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale;
  - h. i contributi sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite da apposite norme regolamentari; le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali; i compensi; i rimborsi; le esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi;
  - i. le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi nonché la nomina del legale con l'impegno delle relative spese;
  - j. la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;
  - k. l'espressione dei pareri, ad enti ed organi esterni al Comune, che la legge non attribuisca alle competenze del Consiglio o che lo Statuto non attribuisca alla competenza del Sindaco o del Segretario. Restano comunque escluse le risposte per chiarimenti od altro da inviare alla Giunta provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio comunale stante la competenza dello stesso in materia.
7. Spetta altresì alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo Statuto riservano agli altri organi del Comune ed al segretario comunale.
8. Senza apposita nuova determinazione del Consiglio, la Giunta non può deliberare sui piani, progetti, appalti, o quant'altro sia stato oggetto di delibere di indirizzo per l'attività della Giunta, approvate dal Consiglio comunale in mandati precedenti, fatte salve quelle che abbiano già prodotto effetti giuridici.
9. Restano attribuiti ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario comunale, nelle materie e settori loro attribuiti con decreto sindacale, le seguenti attività:
  - a. le funzioni di responsabile del procedimento;
  - b. l'adozione degli atti ed accordi procedurali nel settore di competenza, comprensivi anche delle ordinanze che non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, dell'applicazione di sanzioni e di adozione di altre misure previste dalla normativa di riferimento;

- c. la stipulazione degli atti negoziali, le convenzioni e gli altri atti che abbiano natura gestionale, che non siano espressamente riservati agli altri organi del comune;
- d. l'ordinazione e la liquidazione delle spese;
- e. l'accertamento e la riscossione delle entrate;
- f. le altre attività gestionali non espressamente riservate alla Giunta e agli altri organi del Comune.

### Capo III - IL SINDACO

#### *Articolo 45 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.*

1. Il Sindaco, ai sensi delle norme regionali sull'ordinamento dei comuni, rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco rappresenta l'autorità locale che sovrintende alla salute pubblica, alla sicurezza e alla tutela ambientale, ed esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. Ferme restando le competenze gestionali attribuite dalla legge e dallo statuto, ha la rappresentanza legale del Comune e rappresenta l'Ente in giudizio, salvo che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti in primo grado che sono assegnate al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 417 bis del c.p.c. nonché per le controversie tributarie e per le altre controversie rispetto alle quali la legge stabilisce che la rappresentanza in giudizio spetti ad un funzionario; nel caso in cui tali controversie riguardino il Segretario stesso ovvero vi sia conflitto di interesse da parte del medesimo, il Sindaco designa un altro Responsabile di servizio a rappresentare l'ente in giudizio.
3. Fatti salvi i compiti gestionali assegnati alla Giunta o agli Assessori in base alla legge regionale o al presente Statuto, con proprio decreto il Sindaco individua, in corrispondenza dei settori individuati dal Piano esecutivo di gestione o dall'Atto di indirizzo, i Responsabili dei servizi tra i dipendenti aventi i requisiti professionali richiesti.
4. Il Sindaco individua, con il decreto di nomina, l'Assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età fino alla nuova nomina.
6. Le situazioni di assenza e impedimento temporaneo sono constatate, senza formalità particolari e sotto la propria responsabilità, dal soggetto che esercita le funzioni sostitutive.
7. Il Sindaco può delegare agli Assessori e ai Responsabili dei servizi, nell'ambito del settore di rispettiva assegnazione, le funzioni gestionali a lui attribuite ai sensi della vigente normativa e dell'comma 9 dell'articolo 40 del presente statuto. Esso può, inoltre, delegare funzioni in qualità di ufficiale del governo nei casi previsti dalla normativa vigente.
8. In caso di delega ai sensi del comma precedente, fermi restando i poteri di direttiva, di vigilanza e sostituzione previsti dalla vigente normativa da parte dei competenti organi statali e ferma restando la responsabilità dell'Assessore per gli atti ad esso adottati, il Sindaco può impartire proprie direttive di carattere generale. Il Sindaco, con riferimento alle competenze del presente comma, svolge attività di vigilanza e controllo nei confronti degli Assessori.

**Articolo 46 - Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. Il voto del Consiglio comunale ovvero l'esito di un referendum contrario ad una proposta o alla posizione assunta dagli organi di governo non comportano la sfiducia nei confronti del Sindaco, degli Assessori o della Giunta.
3. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale e viene accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

**Titolo IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI****Articolo 47 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari**

1. Qualora, in base a legge, statuto o regolamento devono essere nominati, presso Associazioni, Enti, commissioni o organismi comunque denominati, soggetti in rappresentanza anche delle minoranze, il Consiglio comunale li elegge in seduta pubblica a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato, sulla base di candidature o liste di candidati designati dai capigruppo, al fine di assicurare che ciascun gruppo abbia un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Sono da annoverare tra gli enti poc'anzi citati anche gli enti, le istituzioni e le associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale.
2. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari nei casi e con modalità stabilite dal regolamento.
3. Deve essere assicurata la rappresentanza di genere. A tal fine, ciascun gruppo consiliare di maggioranza e di minoranza indica i propri candidati assicurando la presenza di entrambi i generi per un numero pari ad almeno la metà meno uno dei componenti da assegnare.
4. Nel caso in cui nelle Commissioni o Organismi siano nominati componenti designati da soggetti esterni la rappresentanza di genere ai sensi del comma precedente va assicurata con riferimento al numero complessivo dei suoi componenti.
5. In caso di dimissioni di componenti del genere meno rappresentato, è fatto obbligo di effettuare la sostituzione con soggetto appartenente allo stesso genere.
6. Le designazioni sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, inconfiribilità e anticorruzione.
7. Il Consiglio comunale può nominare, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio. Ai lavori delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare persone estranee al Consiglio dotati di particolari competenze.
8. Qualora il Consiglio, benché tempestivamente investito della procedura, non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della Giunta od entro i termini di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del

giorno, il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i Capigruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.

#### Articolo 48 - Altre nomine

1. Nei casi diversi dall'articolo precedente, la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti spetta alla Giunta comunale secondo quanto previsto dall'articolo 37 e sulla base degli indirizzi del consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale, dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti e al programma di legislatura, definisce criteri e indirizzi per le nomine che non siano di propria competenza.
3. I criteri e gli indirizzi tengono conto:
  - a. della trasparenza di tali nomine, assicurando un'adeguata pubblicità preventiva per la presentazione di eventuali candidature;
  - b. della necessità di assicurare adeguata capacità in relazione ai compiti da affidare;
  - c. della necessità di assicurare la rappresentanza di genere;
  - d. della necessità di rispettare le norme su incompatibilità e inconferibilità nonché le indicazioni contenute negli strumenti anticorruzione;
  - e. del divieto di rinnovo dell'incarico per più di due volte.
  - f. di una equa rappresentanza delle ex municipalità di Nanno, Tassullo e Tuenno.

#### Articolo 49 - Cause di incompatibilità e ineleggibilità

1. Le nomine di cui agli articoli 45 e 46, così come la totalità degli affidamenti e degli incarichi conferiti da Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale si attengono a quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di incompatibilità, ineleggibilità, inconferibilità o altre cause ostative. Alcune eccezione è prevista, nemmeno nei casi in cui gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali possano essere ritenute necessarie per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità. La procedura delle nomine, inoltre, deve attenersi anche a criteri di opportunità politica e decoro.

## Titolo V - GARANZIE

#### Articolo 50 - Opposizioni e ricorsi

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è ammesso ricorso in opposizione al Consiglio Comunale e alla Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
  - a. che sia presentato da un cittadino o gruppi di cittadini;
  - b. che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
  - c. che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
  - d. che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
  - a. la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";

- b. la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
  - c. la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
  - d. la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
  - e. la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
6. Dell'esito dell'istruttoria è informato il Consiglio Comunale
7. Ulteriori termini, modalità e procedure di risposta all'opposizione possono essere disciplinati con regolamento approvato dal Consiglio comunale.
8. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
  - a. in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità,
  - b. l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
  - c. i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
  - d. i termini per il procedimento;
  - e. le modalità di trattazione delle pratiche.
9. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## Capo I - IL DIFENSORE CIVICO

### Articolo 51 - Il Difensore civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune e dagli enti dipendenti.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.
3. L'amministrazione comunale si impegna a informare e sensibilizzare i cittadini dell'esistenza e delle competenze del difensore civico.
4. L'amministrazione comunale si impegna a eliminare ogni ostacolo, anche di natura economica, affinché tutti i cittadini, a prescindere dal loro status sociale ed economico, possano rivolgersi al Difensore civico.

#### Articolo 52 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché – in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione –, le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

#### Articolo 53 - Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.
4. Rimane aperta la possibilità che il Consiglio comunale, qualora non fosse possibile o opportuno siglare la suddetta convenzione, elegga un Difensore civico, eventualmente in collaborazione con altri comuni, fra i cittadini laureati e dotati di esperienza almeno decennale nelle pubbliche amministrazioni o nell'esercizio di professioni nel settore giuridico-amministrativo e che garantiscono imparzialità e indipendenza di giudizio.

#### Articolo 54 - Funzioni e modalità di intervento

1. Al Difensore civico è assicurata una struttura idonea per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Difensore civico si avvale dell'assistenza degli uffici comunali competenti e ha diritto, senza il limite del segreto d'ufficio, di ottenere informazioni e notizie sui casi trattati, nonché di prendere visione di tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione.
3. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.
4. Il Difensore civico ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della propria attività e presenta annualmente una relazione al Consiglio comunale, contenente anche pareri e proposte in ordine alla trasparenza, all'efficienza ed all'effettiva fruibilità dei servizi comunali. Il Consiglio discute la relazione nella prima seduta utile ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.
5. Nel caso di accertate disfunzioni o abusi, il Difensore civico li segnala al Comune ed in caso di persistenza degli stessi, provvede ad informare gli organi di vigilanza.
6. Con regolamento sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.



7. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
8. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
9. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
10. Acquisite le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.
11. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione quando non ritenga adeguato il comportamento dell'amministrazione.
12. Il difensore civico svolge, inoltre, sulla base della sua attività presso il comune, attività di stimolo e impulso, anche se non vi sono istruttorie a riguardo, nei confronti dell'Amministrazione comunale al fine di prevenire eventuali dissidi futuri. Di tali proposte deve essere informato il Segretario comunale e il Consiglio comunale.
13. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
14. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.
15. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

## Titolo VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

### Articolo 55 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa ed economica, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, di pubblicità, di trasparenza, di partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'ordinamento degli uffici e la conseguente distribuzione delle competenze deve essere definito al fine primario di rispondere ai bisogni dei cittadini, assicurando la massima celerità del servizio reso nonché la cortesia e l'attenzione da parte di tutti i dipendenti comunali. Pertanto, l'organizzazione degli uffici è da considerarsi plastica e modificabile qualora si verifichi la necessità.
3. L'organizzazione degli uffici e le loro competenze devono sempre tenere presente l'unicità della realtà comunale, pur agendo alla luce del policentrismo del comune. Il comune mira a raggiungere con i propri servizi tutti i cittadini, attraverso le più moderne forme, a prescindere dalla dislocazione sul territorio dei servizi e dal domicilio del cittadino all'interno del territorio comunale.
4. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.



5. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti. A riguardo il Comune, secondo le più attuali metodologie disponibili, dispone per la valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post di tutte le misure e i progetti implementati. A tal fine viene definito un core set di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle politiche nonché i dati da raccogliere ed analizzare.
6. Il comune persegue la costante crescita e qualificazione professionale del suo personale.
7. Ai dipendenti comunali va riconosciuto un ruolo proattivo di stimolo e impulso all'attività amministrativa, oltre che di collettore delle esigenze dei cittadini, delle quali vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
8. Il Comune riconosce la necessità della fattiva partecipazione di tutti i dipendenti e ne promuove il coordinamento ai fini di un miglioramento dell'organizzazione delle strutture e dei servizi comunali. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
9. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
10. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
11. Il regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:
  - a. le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
  - b. i diritti, doveri e sanzioni;
  - c. l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
  - d. il trattamento economico nel rispetto della contrattazione sindacale collettiva;
  - e. i criteri per la formazione professionale.

#### **Articolo 56 - Organizzazione sul territorio comunale**

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa che può essere dislocata su tutto il territorio comunale.
2. Presso le sedi comunali dislocate sul territorio è possibile delegare alcuni servizi di base con la finalità di accorciare qualsiasi forma di distanza tra l'Amministrazione e i cittadini. Si può trattare di uno sportello fisso con personale dedicato, piuttosto che di uno "sportello itinerante" che possa raccogliere e, se possibile, rispondere alle prime necessità del cittadino nei confronti dell'Amministrazione.
3. È auspicabile dotare ciascuna sede comunale sul territorio della più moderna strumentazione affinché, per le attività e i servizi compatibili, il cittadino non debba necessariamente recarsi nella sede centrale per adempiere ai propri obblighi nei confronti dell'Amministrazione.
4. La dislocazione sul territorio dei servizi comunali è da applicarsi con particolare riguardo ai bisogni delle categorie più vulnerabili di cittadini, quali, per esempio, quelli bisognosi di cure e assistenza. Il principio va esteso sia ai servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale sia a quelli dati in gestione esterna.

### Articolo 57 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale esercita la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione del Comune, affinché l'attività dell'Ente possa dispiegarsi nell'interesse del buon andamento e imparzialità.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ed adempie ai compiti e direttive affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
3. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura organizzativa con gli organi di governo.
4. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2:
  - a. partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
  - b. coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
  - c. presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
  - d. in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
  - e. roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
  - f. esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
5. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario comunale e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

### Articolo 58 - Il Vicesegretario

1. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario. Ad esso è di norma attribuita la direzione di un settore e/o la direzione di progetti che interessano più settori.

### Articolo 59 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

### Articolo 60 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione del Consiglio o della Giunta a seconda della rispettiva competenza, per resistere a liti intentate avverso atti o attività del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio è esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

4. Gli Agenti di Polizia Locale rappresentano in giudizio il Comune nei casi previsti dalla legge o qualora delegati dal Sindaco.

## Titolo VII - CONTABILITÀ E FINANZA

### Articolo 61 - Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

### Articolo 62 - Regolamento di contabilità

1. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

### Articolo 63 - Programmazione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.
2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670.
3. La programmazione può prevedere il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite nel presente Statuto ed eventualmente specificate dal regolamento di contabilità.
4. La giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione ovvero l'analogo strumento gestionale previsto dalla vigente normativa contabile.
5. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio comunale il rendiconto sulla gestione o l'analogo strumento previsto secondo la vigente normativa contabile ed entro le scadenze stabilite in base alla vigente normativa.

### Articolo 64 - Controllo di gestione

1. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficace, efficiente ed economico.
2. Il regolamento disciplina il controllo di gestione al fine di:

- a. verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
  - b. rilevare, per ciascun centro di costo, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri individuati.
3. Il Segretario comunale e i Responsabili dei servizi propongono gli indicatori, i parametri e le metodologie di rilevazione dei risultati, sovrintendono alla rilevazione dei dati e predispongono la proposta di verifica dei risultati.
  4. Le attività di cui al punto precedente possono essere effettuate anche mediante il supporto di soggetti esterni qualificati, mediante l'istituzione di ufficio unico in convenzione con altri Comuni o con la Comunità ovvero mediante l'attività di supporto prevista dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.
  5. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della Giunta, è messo a disposizione dei revisori dei conti e presentato al Consiglio comunale.

#### **Articolo 65 - La gestione del patrimonio**

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. Qualora un bene immobile venga acquisito al patrimonio comunale in esito a lasciti testamentari con vincolo di destinazione a favore di uno dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno, esistenti prima del processo di fusione o a favore delle attuali frazioni, il vincolo viene confermato e si intende riferito alla corrispondente frazione.
3. Essi possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato per motivi di pubblico interesse.
4. I beni patrimoniali disponibili sono alienati o permutati con o senza conguaglio, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
5. Con regolamento possono essere determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

#### **Articolo 66 - Bilancio sociale**

1. Il Comune può approvare il bilancio sociale quale strumento che consente di descrivere l'impatto sociale ed economico dell'azione amministrativa sul territorio ed è predisposto in coerenza e coordinazione con gli altri strumenti di contabilità del comune e, in particolare, con il Piano esecutivo di gestione/con l'Atto di indirizzo.
2. Il bilancio sociale può evidenziare anche le iniziative intraprese ed i risultati ottenuti a livello delle frazioni.

### **Titolo VIII - I SERVIZI PUBBLICI**

#### **Articolo 67 - Norme generali**

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata.
5. Il Comune può creare ed avvalersi di Società in house purché non vengano meno i principi di interesse pubblico, di economicità e di efficienza.

#### Articolo 68 - Acqua bene comune

1. Il Comune di Ville d'Anaunia riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, attribuisce ad essa lo status di bene comune pubblico e garantisce l'accesso alla stessa come diritto universale, inalienabile, non assoggettabile a regole di mercato e azioni speculative.
2. Il Comune riconosce il servizio idrico di propria competenza come servizio pubblico essenziale, privo di interesse economico, escluso da processi di liberalizzazione e privatizzazione, non soggetto alla disciplina della concorrenza, escluso dal mercato e dai profitti di mercato.
3. Le infrastrutture, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la produzione del servizio idrico appartengono agli enti pubblici competenti e possono essere affidati in gestione soltanto ai soggetti affidatari della produzione del servizio idrico.
4. La gestione del servizio idrico è esercitata dalla collettività locale o in forma aggregata attraverso consorzi con i Comuni limitrofi, mantenendo un costante controllo sulle condizioni di erogazione del servizio e monitorando i consumi.

## Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 69 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in caso di proposizione del referendum confermativo.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.
4. I regolamenti vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rimangono in vigore e le relative disposizioni – se compatibili – sono applicate nel rispetto delle norme statutarie novellate.
5. È compito del Consiglio comunale ridefinire lo stemma e gonfalone di cui all'art. 2.

## Sommarior

Preambolo storico – geografico – economico e sociale	2
Campo	7
Nanno	7
Pavillo	7
Portolo	7
Rallo	8
Sanzenone	8
Tassullo	8
Tuenno	9
Titolo I - PRINCIPI	8
Articolo 1 - Identificazione del Comune	8
Articolo 2 – Stemma e gonfalone del Comune	8
Articolo 3 - Principi ispiratori	8
Articolo 4 - Uso Civico	10
Articolo 5 - Festività locali	10
Titolo II - PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA	11
Articolo 6 - Principi di partecipazione civica e amministrazione condivisa	11
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche dell'Amministrazione ai cittadini	11
Capo I - TRASPARENZA, DIGITALIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	12
Articolo 8 - Digitalizzazione e trasparenza	12
Articolo 9 - Convocazioni e comunicazioni	12
Articolo 10 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	12
Articolo 11 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	12
Articolo 12 - Procedimento amministrativo	13
Articolo 13 - Regolamento sul procedimento amministrativo	13
Capo II - DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E DELIBERATIVA	13
Articolo 14 - Ambito soggettivo di applicazione	13
Articolo 15 - Forme associative e volontariato	14
Articolo 16 - Istituti di democrazia deliberativa e partecipativa	14
Sezione 1 – DEMOCRAZIA DELIBERATIVA	14
Articolo 17 - Richieste di informazioni, segnalazioni, petizioni	14
Articolo 18 - Mozione dei cittadini	15

Articolo 19 - Istruttoria pubblica	15
Sezione 2 - CONSULTAZIONE POPOLARE	16
Articolo 20 - Assemblea dei cittadini	16
Articolo 21 - Indagini statistiche	16
Articolo 22 - Consulte	16
Sezione 3 - REFERENDUM PROPOSITIVO E CONFERMATIVO	17
Articolo 23 - Disposizioni generali	17
Articolo 24 - Casi e materie escluse dal referendum	18
Articolo 25 - Comitato dei garanti	18
Articolo 26 - Commissione neutra	19
Articolo 27 - Procedura dei referendum propositivi	19
Articolo 28 - Procedura dei Referendum confermativi	19
Articolo 29 - Provvedimenti a seguito del referendum	19
Articolo 30 - Procedura del Referendum confermativo delle modifiche statutarie	20
Titolo III - ORGANI	20
Articolo 31 - Individuazione	20
Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE	20
Articolo 32 - Attribuzioni del Consiglio comunale	20
Articolo 33 - Programma di legislatura	22
Articolo 34 - Consigliere delegato	23
Articolo 35 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni	23
Articolo 36 – Presidente del Consiglio comunale	23
Articolo 37 - Funzionamento del Consiglio comunale	24
Articolo 38 - Gruppi consiliari	26
Articolo 39 - Il Consigliere comunale	27
Articolo 40 - Decadenza dei consiglieri comunali	28
Articolo 41 - Commissioni	28
Capo II - LA GIUNTA COMUNALE	29
Articolo 42 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori	29
Articolo 43 - Funzionamento della Giunta comunale	29
Articolo 44 - Competenze della Giunta comunale e degli assessori	30
Capo III - IL SINDACO	32
Articolo 45 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.	32
Articolo 46 - Mozione di sfiducia	33



Titolo IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	33
Articolo 47 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari	33
Articolo 48 - Altre nomine	34
Articolo 49 - Cause di incompatibilità e ineleggibilità	34
Titolo V - GARANZIE	34
Articolo 50 - Opposizioni e ricorsi	34
Capo I - IL DIFENSORE CIVICO	35
Articolo 51 - Il Difensore civico	35
Articolo 52 - Incompatibilità e ineleggibilità	36
Articolo 53 - Attivazione dell'istituto	36
Articolo 54 - Funzioni e modalità di intervento	36
Titolo VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	37
Articolo 55 - Principi	37
Articolo 56 - Organizzazione sul territorio comunale	38
Articolo 57 - Il Segretario comunale	39
Articolo 58 - Il Vicesegretario	39
Articolo 59 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	39
Articolo 60 - Rappresentanza in giudizio	39
Titolo VII - CONTABILITÀ E FINANZA	40
Articolo 61 - Principi	40
Articolo 62 - Regolamento di contabilità	40
Articolo 63 - Programmazione economico-finanziaria	40
Articolo 64 - Controllo di gestione	40
Articolo 65 - La gestione del patrimonio	41
Articolo 66 - Bilancio sociale	41
Titolo VIII - I SERVIZI PUBBLICI	41
Articolo 67 - Norme generali	41
Articolo 68 - Acqua bene comune	42
Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	42
Articolo 69 - Disposizioni finali	42
Sommario	43

Il presente Statuto è stato:

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 06/02/2020;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10/Sez. gen. del 05/03/2020.
- pubblicato all'albo pretorio dal 06/03/2020 fino a tutto il 05/04/2020.

In vigore dal 05/04/2020.

Il Sindaco

F.to Francesco Facinelli

Il Presidente del Consiglio

F.to Giuseppe Mendini

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Anna Maria Iob

Il presente Statuto è stato discusso e trattato in più sedute consiliari e quindi approvato all'unanimità dai Consiglieri della I° Legislatura del neo-Comune di Ville d'Anaunia nelle persone di:

FACINELLI Francesco – Sindaco

BERGAMO Giulia

CONCINI Gloria

DALPIAZ Maurizio

de CONCINI Michele

FONDRIEST Emilia

GIURIATO Maria Teresa

IORIS Tiziano

LARCHER Sergio

MENAPACE Romina

MENDINI Giuseppe

ODORIZZI Davide

ODORIZZI Marcella

TOLVE Graziano

VALENTINI Rolando

VALENTINI Samuel

ZANINI Danilo

ZANINI Stefano

I lavori preparatori sono stati seguiti e la bozza è stata elaborata dai componenti della "Commissione Statuto" nominata con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 21 di data 28 luglio 2016 e successivamente modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 dd. 02 ottobre 2018, nelle persone di:

MENDINI Giuseppe – Presidente dal 02/10/2018

BENVENUTI Marco – Presidente fino al 25/06/2018

CONCINI Gloria

GOSETTI Francesco

VALENTINI Samuel

ZANOLINI Mirco

IOB Anna Maria – Segretario comunale